

TORNATA DEL 2 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Risultato dello squittinio per la nomina di un Commissario alla Contabilità interna — Proposta del Senatore Arrivabene approvata — Relazione di petizioni — Relazione sui titoli del Senatore Nitti — Discussione del progetto di legge per la determinazione della Sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali — Considerazioni e proposta del Senatore Vigliani sul progetto, cui rispondono il Senatore Capriolo, Relatore, il Ministro della Guerra e il Senatore Bixio — Chiusura della discussione generale, e rinvio di quella degli articoli alla tornata di domani — Interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Ministro della Guerra, e risposta di questo — Replica del Senatore Rossi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è ancora presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Guerra e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Corpo di Stato Maggiore Generale, della *Carta topografica della Sicilia*, da esso ultimata e riprodotta col sistema di foto-incisione;

Il Senatore conte Arrivabene, di una sua Memoria: *Una pagina di storia contemporanea del Belgio.*

Il Senatore Revedin domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Non essendo ancora presente alcuno dei signori Ministri, invito la Commissione delle petizioni a riferire su quelle ultimamente giunte al Senato, ed intanto porto a cognizione dei signori Senatori che nella votazione fattasi ieri per surrogare il Senatore Sagredo nella Commissione di contabilità interna, nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, per cui bisognerà o rinnovare la votazione, o stare alla maggioranza relativa.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io proporrei che ci attenissimo alla maggioranza relativa.

Presidente. Il Senatore Arrivabene propone che il Senato si attenga alla maggioranza relativa, per cui domando se questa proposta è approvata.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

De ora lettura del risultato della votazione.

Il Senatore Alessandro Rossi ebbe voti 20

» Di Giovanni	» 16
» Di Cossilla	» 7
» Pallieri	» 7
» Lauzi	» 6
» Cambray-Digny	» 4
» Poggi	» 1
» Finocchietti	» 1
» San Severino	» 1

per cui, stando alla proposta testè votata dal Senato, rimane eletto membro della Commissione di contabilità interna il Senatore Alessandro Rossi.

Ora la parola è al Senatore Chiesi, Relatore della Commissione delle petizioni.

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4164. — Il Sindaco a nome del Consiglio Comunale di Spezia, espone le ragioni del voto emesso da quel Municipio, che il Circondario di Spezia venga staccato dalla Provincia di Genova, e sia costituito Capoluogo di Provincia colla aggregazione del territorio di Massa e dei Mandamenti di Pietrasanta e Seravezza. »

È molto grave la domanda fatta con questa petizione; e per giudicare della sua importanza, basta considerare che il Circondario, ossia Sottoprefettura di Spezia, dipendente ora dalla Prefettura di Genova, ha una popolazione di 78,162 abitanti, ha 6 Preture e 29 Comuni. Questa Sottoprefettura domanda non solo di essere elevata a Prefettura, ma vuole che il territorio di Massa, che è una Prefettura, sia aggregato ad essa al fine d'ingrandirsi. La provincia di Massa e Carrara ha una popolazione di 140,733 abitanti, ha 14 Preture e 37 Comuni, di modo che è maggiore la provincia di Massa, la quale si vorrebbe ridurre a Sottoprefettura, dell'attuale Sottoprefettura di Spezia,

la quale vuole diventare Prefettura a scapito di quella di Massa. Di più la Sottoprefettura di Spezia vorrebbe aggregarsi i Mandamenti di Pietrasanta e Serravezza, che dipendono ora dalla provincia di Lucca, di modo che, quando fosse secondata questa domanda, si scompiglierebbe anche la provincia di Lucca, la quale dovrebbe perdere questi due Mandamenti. Insomma per contentare la Sottoprefettura della Spezia, si dovrebbe uccidere la provincia di Massa la quale, essendo ora Prefettura, dovrebbe adattarsi a divenire Sottoprefettura, e la provincia di Lucca dovrebbe perdere due Mandamenti, quelli cioè di Pietrasanta e di Serravezza.

Io non intendo entrare nel merito della domanda del Comune della Spezia; ho voluto solo mettere in rilievo questa circostanza di fatto, onde il Senato sia penetrato della importanza di tal petizione. Ad ogni modo non è ora pendente alcun progetto di legge per un riordinamento della circoscrizione amministrativa dello Stato, e ricordo anzi che quando fu presentato dall'onorevole ex Ministro Chiaves il progetto di legge per la soppressione delle Sottoprefetture, col quale era data facoltà al Governo di cambiare la circoscrizione amministrativa del Regno, l'Ufficio Centrale, modificando il progetto ministeriale, volle che fosse assegnato al Potere esecutivo un termine preciso per far uso di detta facoltà e metter mano alla nuova circoscrizione. E non solo questo termine è scaduto, ma anzi quella legge, già approvata dal Senato, non poté avere la sua definitiva sanzione.

Non essendovi quindi alcun progetto in corso nè in questo, nè nell'altro ramo del Parlamento, il quale importi un cambiamento nella circoscrizione amministrativa del Regno, io, a nome della Commissione, non posso proporre altro che l'ordine del giorno puro e semplice intorno a questa petizione.

Presidente. Chi ammette queste conclusioni della Commissione per le petizioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4165. La Giunta Comunale di Caltagirone (Sicilia) domanda che nella legge sul riordinamento del Notariato venga adottato il sistema degli Archivi Mandamentali. »

Questa domanda si lega colle disposizioni della legge sul Notariato. Questo progetto di legge fu già approvato dal Senato, ed io stesso ieri ebbi l'onore di pregare il signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler fare in modo che il più presto possibile possa avere il suo intero compimento. Non dubito che questa legge sarà rappresentata al Parlamento, ed allora sarà il caso che la Commissione del Senato, che si occuperà di essa nuovamente, prenda in esame questa petizione; e quindi a nome della Commissione ho l'onore di proporre che sia trasmessa la presente petizione agli Archivi per essere presa in considerazione quando verrà ripresentato al Senato il progetto di legge sul Notariato.

Presidente. Chi ammette questa conclusione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. Non occorre far parola della petizione N. 4466, notata con asterisco, giacchè venne a suo tempo comunicata all'Ufficio Centrale, il quale si occupa della legge sopra lo stato degli Impiegati Civili.

N. 4468. Il Sindaco del Comune di Galluzzo (Firenze), fa istanza perchè nel progetto di riforma della legge Comunale e Provinciale venga introdotta una disposizione che conceda la facoltà ai Municipi di stabilire i loro uffici Comunali fuori del proprio territorio quando ciò sia consigliato da esigenze d'interesse e di servizio.

Leggerò anche la petizione N. 4469, che si riferisce anch'essa alla Legge Comunale e Provinciale.

« 4469. Alcuni impiegati Comunali della Provincia di Arezzo fanno istanza perchè vengano sancite per legge alcune norme che regolino le condizioni del loro impiego. »

L'onorevole Presidente del Consiglio, nell'altro ramo del Parlamento, presentò un progetto di legge per modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale. Questo progetto di legge verrà a suo tempo portato alle deliberazioni del Senato, e sarà allora il caso di occuparsi delle domande fatte con queste due petizioni, le quali appunto si riferiscono alla legge Comunale e Provinciale, alla quale intendono sia fatta una modificazione.

Io quindi a nome della Commissione ho l'onore di proporre al Senato che queste due petizioni N. 4468 e 4469 sieno trasmesse agli Archivi.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4470. Il Sindaco e la Giunta Comunale di Piana dei Greci (Sicilia) fanno istanza perchè venga concesso a quel Comune un assegnamento di territorio in ripristinamento di quello che allegano essergli stato indebitamente ritolto. »

Questa petizione è stata accompagnata da una Memoria a stampa.

Il Municipio di Piana dei Greci lamenta che sia stata tolta al medesimo una gran parte del territorio che da lunghissimo tempo gli era stato assegnato, e con la sua Memoria allega che in forza di questo smembramento di territorio, a cui è andato soggetto, esso non è più in grado di poter sopportare le forti spese delle quali è aggravato, e perciò prega il Parlamento, acciocchè prenda in considerazione la sua domanda, e perchè faccia in modo che gli sia restituita quella parte di territorio che gli venne tolta.

Nella petizione è detto che il Municipio ha ricorso al Ministero, ma che non poté ottenere nulla, e quindi ricorre al Parlamento.

Alla Commissione pare che la questione, senza en-

trare nel merito delle pretese del Municipio di Piana dei Greci, sia semplice: o quel Municipio crede che questa parte di territorio gli competa come parte del territorio comunale, ed allora non deve ricorrere al Parlamento, ma deve valersi, per ottenere il desiderato ingrandimento, dei rimedi accordati dall' art. 15 della Legge Comunale e Provinciale, il quale così dispone nell'ultimo alinea:

« Per Decreto Reale potrà una borgata, o frazione » essere segregata da un Comune, ed aggregata ad al- » tro contermine, quando la domanda sia fatta dalla » maggioranza degli elettori della borgata o frazione, » e concorra il voto favorevole tanto del Comune a cui » essa intende di aggregarsi, quanto del Consiglio » Provinciale, che sentirà previamente il parere del » Consiglio del Comune, a cui la frazione appar- » tiene. » O il Municipio di Piana intende che questa parte di territorio che esso reclama appartenga ad esso Comune come parte del patrimonio comunale, ed al- » lora deve far valere le sue ragioni in giudizio, per- » chè in questo caso si tratta di far valere un di- » ritto di proprietà. Infatti nella stessa petizione il Municipio dichiara che non ha potuto far valere le sue ragioni in giudizio per non sobbarcarsi al grave peso delle molte spese che avrebbe dovuto sostenere.

Per ciò la Commissione crede che questa petizione non possa esser presa in considerazione. Imperocchè il Municipio ricorrente, o deve valersi dei mezzi che l'attuale Legge Comunale e Provinciale stabilisce per ottenere che il territorio comunale sia allargato; o, se si tratta di beni che devono essere aggiunti a titolo di proprietà al patrimonio del Comune, deve far valere le sue ragioni in giudizio come qualunque altro proprietario che reclama e rivendica un diritto di proprietà.

Quindi, a nome della Commissione, ho l'onore di proporre al Senato l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. Chi approva la conclusione della Commissione su questa petizione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. Le altre poche petizioni sono state trasmesse ai rispettivi Uffici, che si occupano di progetti di leggi, ai quali le petizioni stesse si riferiscono, e quelle che riguardavano l'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, furono ieri riferite dall'onorevole Senatore Tecchio.

Delle petizioni 4467, 4471 e 4472, le quali mancano dell'autenticità della firma, non occorre far menzione, come quelle che non possono essere prese in alcuna considerazione a termini del nostro Regolamento.

Presidente. Do la parola al Signor Senatore Cambray-Digny, per riferire sulla nomina a Senatore del Signor Cataldo Nitti.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori, l'Ufficio cui ho avuto l'onore di appartenere, mi dette in-

carico di riferire sui titoli del signor Cataldo Nitti nominato Senatore con Decreto del 1° dicembre 1870.

Il signor Cataldo Nitti, a termini dell' Art. 33, Categoria 21 dello Statuto fondamentale del Regno, già precedentemente con Decreto del 24 maggio 1863 era stato nominato Senatore.

Allora parvero insufficienti i titoli che egli presentava; ma oggi egli trasmise un certificato dell'Ufficio delle esazioni di Taranto, dal quale risulta che egli effettivamente paga da tre anni più di tre mila lire annue d'imposta principale.

L'Ufficio non trovava però sufficiente questo certificato, imperocchè dai documenti medesimi risultava che tutti i beni per i quali esso paga l'imposta fondiaria al Governo, non sono registrati agli estimi in testa sua; e quindi l'Ufficio volle che il sig. Nitti presentasse dei documenti sufficienti, e provasse che questi beni gli appartengono, e che gli appartengono da più di tre anni.

Il signor Nitti trasmise infatti una serie di documenti autentici di contratti e di testamenti, i quali in regolarissima forma dimostrano che i beni per i quali egli paga la somma indicata dal percettore, sono effettivamente di sua assoluta proprietà, e lo sono da più di tre anni.

Questa dimostrazione è sembrata all'Ufficio sufficiente per incaricarmi di proporvi l'ammissione del signor Cataldo Nitti a Senatore del Regno.

Presidente. Chi accetta le conclusioni del Relatore, voglia alzarsi.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE E DELLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI E SPECIALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la determinazione della sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali.

Domando al signor Ministro se accetta gli articoli aggiunti dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Io sento il dovere di sottoporre al Senato alcune osservazioni intorno al Progetto di legge che vi è presentato, il quale a' miei occhi ha un'importanza che supera di molto la tenuità della sua mole. Lontano dal pensiero di fare un atto qualunque di opposizione all'egregio Ministro della Guerra, di cui ammiro la solerzia e l'attività nel promuovere diverse riforme in tutti i rami che dipendono dal suo Ministero, sento però tutta la convenienza di pre-

gare il Senato di volere arrestarsi sopra alcune considerazioni le quali a me sembra debbano trovar luogo nel suo seno, principalmente allorchè si tratta di così fatte riforme.

Il progetto di legge che sta innanzi a voi mira ad introdurre alcune modificazioni in un Codice penale militare per l'esercito che non conta più di un anno di vita. È antico, voi lo sapete, il rimprovero fatto agli Italiani esclusivamente, non immeritato, che con troppa facilità essi volgono l'animo a mutare le loro leggi, quasi al mutare di luna. Il rimprovero che era fatto dal fiero Ghibellino alla sua Firenze, pare che veramente vada ottenendo nei tempi in cui viviamo un largo campo di applicazione, giacchè pur troppo ci avviene di continuo di fare e rifare questa tela di Penelope, che è quella della nostra legislazione.

Di questo frequente mutare di leggi voi comprendete che gli inconvenienti sono molti e gravi, ma due sono gravissimi; l'uno è di togliere autorità alle leggi ed a coloro che le fanno, l'altro è di generare confusione nella nostra legislazione, cosicchè ormai riesce assai difficile il trovare un uomo che conscienziosamente possa dire in Italia: — Conosco una parte sola del dritto italiano.

Sedendo nei Tribunali avviene pur troppo, ve lo debbo confessare, non rado, di doversi udire citare leggi delle quali non tutti i giudici avevano notizia, perchè non si credeva che leggi appena nate fossero state o condannate a morte, o grandemente vulnerate. Questi inconvenienti, che sono di per sè gravi, diventano poi gravissimi allorchè si tratta, non di leggi speciali, ma di un corpo di leggi a cui diamo il titolo di Codici.

Ognuno sa che i Codici hanno principalmente due caratteri: uno è quello della stabilità, in quanto che sono per loro natura destinati a vivere lungamente; l'altro carattere è quello di presentare le leggi meglio ordinate, meglio tra loro armonizzate, così che riesca più facile il loro studio, più agevole la loro applicazione.

Ora avviene precisamente in questo progetto di legge che dobbiamo discutere, che si tratta di arrecare modificazioni, non dirò veramente fondamentali, ma non prive di qualche importanza ad una parte del Codice penale militare in quanto riguarda la composizione dei Tribunali.

La materia, voi lo comprendete, è per sè delicata, perciocchè la composizione dei Tribunali è parte grandissima dell'Amministrazione della giustizia.

Nell'Amministrazione della giustizia militare, diversi sistemi si sono presentati circa il modo di comporre questi Tribunali.

Pareva ad alcuni che si dovessero aver Tribunali che camminassero coi Corpi militari, che fossero ambulatorii, come sogliono essere ambulatorii i Corpi militari presso i quali sono istituiti. Altri preferivano di avere un'Amministrazione della giustizia, la quale, in tempo

di pace almeno, fosse sedentaria, a un dipresso come i Tribunali ordinari.

La cosa fu disputata con argomenti degni di molta considerazione dall'una e dall'altra parte: ma fatto è che da qualche tempo prevale il sistema dei Tribunali militari permanenti.

Noi abbiamo accolto questo sistema nel Codice penale militare del 1859, se non erro. Nel Codice penale militare del 59, nel regolare la composizione dei Tribunali militari permanenti si disse: — Questi Tribunali esisteranno in ciascun Capo-Luogo di Divisione militare; e si soggiunse, che il Governo però avrebbe potuto per particolari circostanze stabilire Tribunali anche fuori dei Capi-Luoghi di Divisione. E siccome allora esistevano le Sotto-Divisioni militari, si disse che questi Tribunali si sarebbero potuti, con Decreto reale, costituire anche nelle sedi di queste Sotto-Divisioni.

Questo sistema era stato tolto dal Codice penale militare di Francia che di due anni aveva preceduto il nostro, da quello cioè del 1857. Nel Codice francese si trova sancito il principio della costituzione dei tribunali nel capoluogo di divisione, e sancita pure la eccezione che dà facoltà al Governo di stabilire e costituire dei tribunali anche fuori del capoluogo, quando la necessità del servizio lo richiedesse.

Voi non ignorate che il Codice penale militare del 1859 era stato promulgato in virtù dei pieni poteri; però in seguito a lavori molto seri e molto maturi che si erano fatti singolarmente in Senato dove il progetto era stato presentato, si stabilì purè in quel Codice che affine di dargli la sanzione parlamentare, nella Sessione del 1865 il Codice stesso sarebbe stato riveduto.

Come accade d'ordinario, passò il 65 ed altri anni, e la revisione non si fece, sinchè si è presentata una occasione la quale ha obbligato il Parlamento a volgere la sua attenzione a quel Codice.

Ricorderete che nel 1869 in Senato si è discussa l'approvazione di un Codice penale militare per la marina.

Il progetto, che veniva dall'altro Ramo del Parlamento, aveva introdotto essenziali modificazioni in quel Codice, riferendole a quello che era in vigore per l'esercito di terra.

Il Senato ha creduto essere essenzialissimo che tra le due armate si mantenesse, per quanto era possibile, e per quanto la loro composizione lo consentiva, una uniformità di diritti. Così è stato dal Senato votato un progetto di legge con cui si autorizzava il Governo a pubblicare il Codice penale militare per la marina, ed a rivedere nello stesso tempo il Codice penale militare per l'esercito, ponendo i due Codici, per quanto era possibile, tra loro d'accordo.

Quest'operazione dell'accordo dei due Codici si è poi fatta di concerto fra tre Ministri, quello della Guerra, quello della Marina e quello di Grazia e Giustizia.

Restringendomi all'argomento a cui si riferisce il

progetto di legge, dirò che precisamente quegli articoli che ora si tratta di modificare, almeno secondo la proposta ministeriale, hanno formato argomento di revisione nel 1869.

Il primo articolo che nel progetto ministeriale si propone di modificare, è quello che concerne la composizione dei tribunali militari permanenti, che dirò ordinari, quelli cioè che sono destinati a giudicare tutti i militari, meno gli ufficiali. Quest'articolo nel Codice del 1869, entrato in vigore nel febbraio 1870, quindi appena un anno fa, così prescrive: Art. 294 — « In quei Capoluoghi di divisione militare territoriale che verranno designati con Decreto Reale, vi sarà un Tribunale militare permanente la cui giurisdizione si eserciterà sulle Divisioni designate pure con Reale Decreto. »

Qui si arresta l'articolo che ho letto. Ma se quest'articolo si pone a confronto coll'articolo corrispondente del Codice del 1859, si trova allargato il potere concesso al Governo, in quanto che vi si incontra una disposizione, la quale permette al Governo di stabilire questi Tribunali militari anche fuori del Capoluogo di Divisione.

Permettetemi di darvi lettura della parte dell'articolo corrispondente del Codice penale militare del 1859, cioè dell'articolo 275 che contiene quest'eccezione.

« Potrà esso (il Tribunale) venire pure istituito nei Capoluoghi di Sotto-divisione militare, e quando non lo sia, la giurisdizione in tali suddivisioni sarà esercitata dal Tribunale militare di quella Divisione militare che verrà designata per apposito Decreto Reale. »

Pare che, a giudizio del Ministro della Guerra, e di quello della Marina d'allora, non fosse nè necessaria nè opportuna questa maggior facoltà lasciata al Governo, imperocchè d'accordo i due Ministri consentirono che l'articolo fosse sancito in modo che questa facoltà ne venisse esclusa.

Dehho però far notare che a certe emergenze del servizio militare, le quali possono derivare da concentramento maggiore di truppe in determinate località, è stato provveduto dal Codice ora vigente nell'articolo 311, se non erro, a cui allude il signor Ministro nella sua relazione, in questo modo: « Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i Tribunali militari, sia per un campo di esercizio, o per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il Comando generale delle stesse truppe uno o più Tribunali secondo le basi stabilite nelle precedenti disposizioni. »

Con questo sistema si era creduto di provvedere sufficientemente al bisogno del servizio della Giustizia militare, ed ammettendo sin dal principio che il Tribunale dovesse sempre essere stabilito nel Capoluogo di Divisione, ammettervi poi anche la facoltà di costituire, al bisogno, Tribunali speciali quando uno straordinario concentramento di truppe, od altra cir-

costanza derivante dalla distribuzione delle forze militari così consigliassero.

Ora il signor Ministro della Guerra ci viene esponendo che i poteri accordati al Governo dall'articolo 294 del Codice penale militare non sono sufficienti, e non provvedono abbastanza alle diverse maniere, con cui nelle diverse Divisioni le truppe si trovano distribuite, per modo che egli ha sentito e sente il bisogno di doversi allontanare dalla regola, che rende obbligatoria la costituzione dei Tribunali nei Capoluoghi delle Divisioni militari, e di costituire qualche Tribunale in altri luoghi, che non son capi di Divisione.

Io non voglio sicuramente mettere in dubbio questo bisogno, e poichè il signor Ministro lo allega, lo tengo come positivo; ma mi permetto di credere che questo bisogno non possa essere che eccezionale, non possa essere che uno di quei bisogni che emergono da circostanze straordinarie, perciocchè sarebbe singolare che si costituisse un capoluogo di divisione militare in una città dove non vi fosse ciò che si richiede per costituirvi opportunamente un tribunale militare. Direi anzi che quando ciò accadesse, questa città perderebbe il diritto di continuare ad essere capoluogo di divisione militare, se non presenta gli elementi che il Codice penale militare suppone che debba avere perchè possa costituire un tribunale. Rimarrebbe però sempre il dubbio, se emergendo queste circostanze straordinarie, non vi si possa sufficientemente provvedere facendo uso un poco largo delle disposizioni che vi ho testè lette dell'articolo 311, e quando questo fosse, mancherebbe il bisogno di metter mano al Codice di una data così recente.

Passo all'altra riforma che viene proposta nel progetto del Ministero; questa riforma riguarda pure il luogo di costituzione del tribunale militare, ma non più del tribunale militare ordinario, sibbene di quello speciale, che ha il mandato di giudicare gli ufficiali; e anche qui vi debbo domandare la permissione di fare un piccolo confronto fra il sistema ora vigente e quello di un anno fa, perchè il Senato consideri se sia il caso di occuparsi di una riforma in questo momento, se esista una ragione così impellente, così grave da porre mano al codice in questa parte. E qui lo dirò immediatamente, perchè non si creda che io mi tenga adoratore del Codice penale militare che abbiamo: io ebbi l'onore di essere relatore in Senato del Codice, ed ebbi poscia l'onore di sottoporre alla firma del Re, in concorso coi due Ministri della Guerra e della Marina, il Codice che ora ci regge, e quelli che erano in Senato lo rammenteranno, io ho dichiarato in Senato ciò che scrissi nella relazione, che cioè io consideravo come molto imperfetto quel Codice, e avrei desiderato che vi fossero introdotte tutte quelle riforme di cui era suscettivo; toccate diverse questioni le quali mi pareva

che meritassero esame; ma siccome si faceva valere la grave ragione d'urgenza, importava di dare alla marina un Codice penale militare che non fosse indegno dei tempi, il Senato ha acconsentito di approvare quel Codice introducendovi i miglioramenti che nell'urgenza erano possibili, riservandone il perfezionamento ad epoca migliore; di modo che, come dissi, io considero quel Codice come bisognoso di miglioramenti, ma ad un tempo desidero, raccomando vivamente al Senato ed al Governo che a questi miglioramenti non si metta mano a spilluzzico, a pezzettini, ma vi si metta mano con un'opera seria, perchè riesca degna del Governo e del Corpo legislativo.

Fatta questa dichiarazione, discendo ad esaminare l'articolo che concerne la costituzione dei tribunali che devono giudicare gli ufficiali. Nel Codice del 1859 era stabilito che un solo tribunale esistesse per giudicare gli ufficiali, un tribunale avente sede sempre nella capitale dello Stato. Allargato lo Stato, si è poscia proceduto alla riforma del 1869 stabilendo diversi centri in cui si costituissero tribunali incaricati di giudicare gli ufficiali, e quindi venne stabilito nell'art. 13, che i tribunali militari da costituirsi lo fossero in conformità del precedente tribunale: l'annessa tabella indica gli ufficiali che debbono comporre i tribunali secondo il grado degli ufficiali da giudicarsi.

I tribunali siederebbero, secondo quella disposizione, in Firenze per le divisioni di Firenze, Bologna, Livorno, Perugia Ancona; in Napoli per quelle di Napoli e di Bari; in Palermo per Palermo; in Torino per quelle di Torino, Padova, Treviso, Brescia; in Venezia per Venezia e per la città e fortezza di Mantova. Avvenuta la felice unione della provincia romana al Regno, l'onorevole Ministro della Guerra ha provveduto alla costituzione di un tribunale per giudicare gli ufficiali in quella divisione militare, e con ciò sarebbe terminata l'opera. Egli con questo progetto pare che bramerebbe più largo potere, e in una parola domanda che questi tribunali possano essere costituiti ovunque creda il Governo. Io qui farò due osservazioni, la prima è, che per quanto abbia letto e meditato la relazione del Ministro e la relazione del nostro Ufficio Centrale, io non sono giunto a persuadermi che veramente in questa parte esista una ragione, almeno equivalente a quella che esiste per i tribunali Militari Comuni, onde dipartirci dalle disposizioni dell'articolo 313.

Mi pare che le città che sono designate in quest'articolo sieno tali da presentare in tutti i casi elementi più che sufficienti per costituire opportunamente e convenientemente il Tribunale militare per gli ufficiali.

La seconda osservazione è che, quando pure esistesse questa ragione sufficiente, il modo con cui si vorrebbe provvedere, non parmi conforme ai principii ai quali in questa materia è informato il nostro Codice militare.

Imperocchè, il tribunale in qualche modo costituito ad arbitrio del Governo in luogo ove egli crede con-

veniente secondo le circostanze, verrebbe esso ad avere il carattere di tribunale permanente? Carattere che pure il Codice mantiene, e che io credo sia essenziale di mantenere, se non si vuole cambiare il sistema già introdotto, cosa che non è stata dichiarata.

Ora, poichè manteniamo sempre permanente il tribunale militare comune, così si dovrebbe mantenere permanente anche questo speciale.

Egli è ben vero che anche pel tribunale ordinario, il Ministro desidererebbe avere la facoltà di stabilirlo dove crede conveniente; ma io non penso che con questa larghissima proposta abbia altro se non che il potere di designare i luoghi di divisione e di capoluogo dei distretti secondo la circoscrizione che è stata recentemente introdotta. Ma benchè i nostri Codici vadano soggetti ad inconvenienti, tuttavia io crederei che tutte le circoscrizioni militari, come anche le amministrative dovrebbero essere mutate con molta riserva, in quanto che le circoscrizioni di qualunque genere sieno, creano degli interessi speciali, delle abitudini, nei diversi luoghi, e il vederle continuamente e così facilmente mutarsi, produce grandi inconvenienti.

Ad ogni modo io credo che le mutazioni che si sono introdotte non sieno di tale gravità da divenire incompatibili colle disposizioni dell'attuale codice penale militare; ma quando pur ciò si voglia ritenere, io dovrei sempre almeno pregare caldamente il Ministro e l'Ufficio Centrale di voler mantenere il carattere di permanenti a questi tribunali, e quindi di ammettere una designazione dei luoghi, la quale sia determinata con maggior larghezza, se così si desidera, ma con limiti certi e determinati nella legge.

L'esempio del Ministro non ha mancato di trovare facili seguaci nell'Ufficio Centrale. Pur troppo, quando si apre una breccia, si trovano facilmente persone le quali trovano comodo di passarci dentro; e così fece il nostro Ufficio Centrale il quale, visto che il Ministro proponeva di disfare due articoli del codice, disse; poichè ne distruggiamo due, sarà anche meglio che ne distruggiamo quattro, e così compiremo l'opera e daremo anche al Governo poteri più larghi di quelli che desidera. Ma io credo veramente che l'Ufficio Centrale, quando si fosse penetrato della questione, che mi pare pregiudiziale in questa materia, che cioè i codici non debbono essere toccati che con grandissima difficoltà, o non si debbono toccare affatto, avrebbe forse meglio ponderata la proposta riforma. Si è sempre visto che tutti i paesi i quali sogliono mutare le loro leggi con facilità, non fecero codici, ma hanno provveduto secondo le circostanze; ma i paesi singolarmente di razza latina che hanno creduto adottare, ad esempio dei Romani, il sistema legislativo dei codici, debbono astenersi assolutamente dal mutarli se non a lunghi intervalli e per cause gravissime. Se, dico, di questa questione l'Ufficio Centrale avesse avuto

campo di occuparsi, probabilmente sarebbe stato meno proclive ad entrare nella via additata dal Ministro della Guerra; ma poichè vi si è entrati, io vi dirò anche qualche parola sulle due modificazioni che sono proposte dall'Ufficio Centrale (*Mormorii.*)'

Pregherei a volere accordarmi silenzio, altrimenti mentre gli altri parlano, io sono costretto a tacermi.

Dunque, ripigliando il filo del discorso, dirò che l'Ufficio Centrale propone altre due modificazioni, le quali riguardano, non più la sede del Tribunale, ma il personale del Tribunale, il modo con cui debba essere composto.

L'articolo 293 del nostro Codice penale militare stabilisce che fra i componenti del tribunale militare vi deve essere un Colonnello, od in difetto, un Luogo Tenente Colonnello.

L'Ufficio Centrale vedendo forse che questa espressione *od in difetto*, incagliava la combinazione del tribunale, propone di sopprimere queste parole *od in difetto*, e di lasciare così libera la facoltà di chiamare a presiedere il tribunale militare od un Colonnello, od un Tenente Colonnello. Anche qui (mi spiace doverlo dire) è una disposizione che esiste dal 1859 in poi, e nel 1859 si è fatto il nostro codice penale militare e si inserirono egualmente le parole: *dal Colonnello, od in difetto, dal Luogotenente Colonnello*, e si procedette sino al 1869; per 10 anni consecutivi non si disse mai che queste disposizioni producessero incagli.

Nè crediate che non si sia mai posto mano a questa materia, al contrario si presentava una Legge precisamente che riguardava alcune modificazioni che furono introdotte nella costituzione dei tribunali.

Di questo punto nulla fu detto, e ciò mi persuade che per lo meno questa grave difficoltà, che ora ci si presenta, non sia esistita mai, o sia molto leggera, e in questa persuasione mi conferma il riflesso che l'articolo 293, quando sia bene inteso, lascia una certa larghezza; non obbliga sempre a chiamare un Colonnello a presiedere il tribunale; e invero vi dice che quando manca il Colonnello, si procede alla scelta del Tenente Colonnello; e quando questi è impedito, entra di diritto a surrogare il Colonnello il Tenente Colonnello, che viene subito dopo.

Ora qualunque volta, come avviene in tutti i corpi Giudiziari, alcuno si trovi impedito, è chiamato a supplirlo quello che viene dopo di lui.

In conseguenza io credo che se l'articolo che è ora in vigore è inteso con quel sano criterio che è conveniente, che è proprio della materia, non può esistere la difficoltà a cui si vuole provvedere.

L'altra disposizione concerne i Tribunali Militari incaricati di giudicare gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori.

L'Art. 314, se non erro, regola questa materia, contiene diverse disposizioni che concernono i diversi ufficiali a cui possono essere applicate. Venendo poi

a trattare dei Generali che abbiano il grado di Maggior Generale e di Luogotenente Generale, o di Generale, così stabilisce:

« Se debbesi invece giudicare alcuno fra gli Uffiziali Generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato. » Qui dipartendosi il Codice dal sistema dell'estrazione esaurita molto probabilmente per il ristretto numero dei Giudici che sono chiamati a comporre questi Tribunali, ne rimette la composizione alla scelta del Governo.

Io non vi dirò che questa disposizione mi piaccia; in generale io non amo i Tribunali che sono composti d'occasione, desidero che i Tribunali siano composti prima che avvengano i reati, e se si debbono comporre dopo il reato, preferisco di molto che sia arbitrata la sorte, oppure che si debbano seguire certe e determinate norme.

Ma non è men vero che questa disposizione, la quale ora provoca una riforma, non è nuova, è una disposizione la quale esisteva nel Codice del 1859, e non è sfuggita all'attenzione dei Ministri della Guerra e della Marina nelle riforme proposte nel 1869, in quanto che, se voi esaminate l'articolo corrispondente, trovate che in quest'articolo si introdusse una garanzia di più.

Il Codice del 1859 si contentava di una designazione fatta dal Governo con Decreto Reale, ma nel caso di Uffiziali non aventi grado nè di Maggior Generale nè di Luogotenente Generale, si contentava di una dichiarazione fatta dal Comandante Generale della divisione: invece il Codice attuale aggiunge che il Comandante Generale debba fare l'estrazione in presenza del Ministero Pubblico: dunque una modificazione fu introdotta nel 1869, ma nulla si disse della parte, che ora ci occupa, e ciò parmi dimostrare, che veramente non era sentita allora nè la necessità, nè l'utilità di portarvi una modificazione.

Non so veramente se si possa dire che vi abbia una ragione per modificare la composizione dei Tribunali: so che il Ministro non lo ha proposto, e non avendolo proposto, mentre ha avuto la franchezza di proporre altre riforme che credeva necessarie, non ha riputato questa necessaria.

Quindi dovrei dire che, per lo meno, le due modificazioni che vi vengono proposte dall'Ufficio Centrale, dovrebbero essere poste in disparte.

Questo, o Signori, ho detto per manifestarvi il mio modo di vedere su questo progetto di legge, ma non intendo di fare atto di opposizione al progetto; intendo unicamente che il Senato ponderi la gravità dell'atto a cui egli è chiamato.

Quindi, senza fare una proposta per il rigetto di questo progetto, od una preghiera al signor Ministro perchè lo ritiri (preghiera che realmente farei se avessi speranza che fosse accolta), io mi ripiegherò in un altro sistema di maggiore indulgenza.

Questo sistema consiste nel pregare il Ministro e l'Ufficio Centrale di voler adottare nella forma quel modo di procedere che si suole adoperare nel riformare i Codici.

Quando si riformano i Codici, siccome le disposizioni che li compongono, sono fra loro coordinate, si suole procedere per surrogazione di articoli: non si tolgono di mezzo gli articoli e vi si surroga una legge speciale, ma togliendosi gli articoli, si surrogano con altre disposizioni.

Questo metodo ha due vantaggi: l'uno di obbligare a coordinare le disposizioni che si fanno con quelle che già esistono: l'altro, di rendere più facile il maneggio del Codice, e di non turbare tutte quelle parti di Codice dove per avventura si trovassero citati quegli articoli, che s'intende riformare.

Quindi, stando a questo sistema, io mi permetterò di far passare al Ministro e all'Ufficio Centrale un mio scritto nel quale ho dato alle proposte stesse del Ministro e dell'Ufficio Centrale la forma che intenderei si dovesse adottare: cioè propongo che si dica: *gli articoli tali e tali* (quelli che sono indicati nel progetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale) *sono riformati nel modo seguente*. Riferisco quindi tutti gli articoli introducendovi quelle modificazioni che si vuole introdurre nei medesimi.

Io non mi sono attenuto fedelmente alle proposte dell'Ufficio Centrale. Vi renderò conto di due modificazioni che ho creduto dovervi fare; l'una riguarda la prima parte, cioè la riforma relativa al luogo dove debbono sedere i tribunali militari ordinari. Io ho creduto che, invece di abbandonare assolutamente quell'articolo che sancisce il principio della costituzione dei tribunali militari nel Capoluogo di divisione, convenga sancire questo principio ed aggiungere poi, come si è fatto nel 1859 (e voi vedete che è un ritorno al passato, un ritorno che, per vero dire, ci onora poco), aggiungere, dico, alla regola l'eccezione, cioè che quando le esigenze del servizio lo esigono, si possa anche costituire questi tribunali fuor dei Capiluoghi di divisione, il che avrà il merito di sancire per legge il principio mantenendolo, e di fare avvertito il Governo che di questa facoltà eccezionale che gli viene attribuita, non deve fare che un uso molto sobrio.

È questo pure il sistema francese che era il modello preso per i nostri Codici, e mi fa veramente meraviglia che questo sistema, che venne altravolta tanto magnificato, sia poi stato abbandonato.

La seconda delle mie proposte concerne la composizione del Tribunale speciale per giudicare gli Ufficiali Generali.

L'Ufficio Centrale ha proposto di costituire questo Tribunale mediante una estrazione di giudici fatta davanti al Ministro della Guerra. Io per verità non credo che convenga di mescolare il Ministro della

Guerra, che è sempre uomo politico, nella composizione di un Tribunale.

Io credo che converrà meglio, anche per l'amministrazione della Giustizia, il non comprometersi con l'uomo politico; io non saprei immaginare un'autorità più adatta che quella del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, è avanti a questo Tribunale si potrebbe fare molto opportunamente l'estrazione in pubblico; la qual forma, e pel modo e per l'autorità che vi presiede, ha tutte le garanzie possibili, poichè veggio che questo sistema si pratica anche per l'estrazione dei Giurati.

Questa estrazione poi, se fatta davanti a un corpo come quello che ho accennato, ha maggiori garanzie di qualunque altra, perchè fatta in pubblica udienza dal Tribunale.

Abbandonando adunque al senno del Senato le osservazioni di massima che ho presentato sopra gli inconvenienti di modificare troppo facilmente i Codici, io mi restringo per ora a rimettere uno scritto, come dissi, all'Ufficio Centrale ed al Ministero, pregandoli di vedere, se essi acconsentirebbero ad adottare quel modo che io proposi nella riforma che si tratta di operare.

Senatore Capriolo *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo, *Relatore*. Nessuno disconviene dall'onorevole Senatore Vigliani quando afferma che bisogna andare a rilento, quando trattasi di toccare ai Codici, e che è sempre increscevole cosa il farsi a ritoccarli alla spicciolata; nessuno gli contraddice a questo riguardo.

Peraltro l'onorevole Vigliani vorrà ammettere che nel caso presente vi sono due circostanze molto attenuanti. La prima si è che trattasi di un Codice che non fu mai discusso in Parlamento, giacchè esso fu bensì riformato nel 1869, ma sempre senza discussione in Parlamento. Che poi questo Codice abbia bisogno di essere riformato, lo riconobbe più di tutti l'onorevole Vigliani in una dottissima sua Relazione, quando, lamentando di non poter fare in esso tutte le riforme che credeva indispensabili, si limitava a proporre alcune che furono poi introdotte in quello del 1869.

La seconda delle circostanze attenuanti consiste in ciò, che si tratta di modificazioni così lievi e di così poco conto, le quali, non toccando per nulla la sostanza, parve all'Ufficio Centrale di poterle adottare senza infrangere quel principio secondo il quale non conviene toccare ai Codici.

A questo riguardo l'onorevole Vigliani non è del nostro avviso. Egli crede che non si tratti di modificazioni di poco conto: a parer suo queste modificazioni sono intese a riformare la costituzione dei Tribunali.

Per verità, non venne mai in mente all'Ufficio Centrale di riformare la costituzione dei Tribunali, quando acconsenti di accordare al Ministero la facoltà chiesta

di trasportare in altre sedi, fuori dei Capo-luoghi di divisione, i Tribunali militari.

Non ha mai creduto l'Ufficio Centrale di farsi con ciò a modificare la natura dei Tribunali stessi: credeva di mantenere i Tribunali permanenti, quali sono a seconda del Codice, e di limitarsi a non introdurre altra modificazione, fuor questa sola ben poco importante, di poter trasferire i Tribunali dal capo-luogo di divisione in una città che non sia capo-luogo; trasferimento che per certo non modifica la condizione del Tribunale, nè diminuisce le garanzie dovute all'inquisito.

Duolmi dover dire che versa in errore l'onorevole Senatore Vigliani quando afferma che siasi toccato alla composizione dei Tribunali, dacchè coll'articolo 275 del Codice non si faccia possibilità al Ministro di trasferire il Tribunale da una in altra località, in quanto che invece quell'articolo non toglie mezzo al Ministro di stabilire la sede del Tribunale o nel Capo-luogo di divisione, od in quell'altra divisione in cui possa verificarsene il bisogno, e conseguentemente di trasportarlo dall'una all'altra divisione soggetta al Capo-luogo, essendo in oggi i Capo-luoghi, come tutti sanno, composti di 4 o 5 divisioni, dove il Ministro, dichiarando all'uopo una di queste divisioni anche capo-divisione, può sempre trasferirvi il Tribunale senza contravvenire al disposto del Codice.

Posta perciò la questione in questi termini, ben vede il Senato che non si tratta che di allargare d'alquanto tale facoltà, ma non mai di toccare alle guarentigie che si devono accordare a tutti coloro che hanno a che fare coi Tribunali, e tanto meno alla composizione di questi; non si tratta insomma che di accordare direttamente facoltà al Ministro di trasferire in altro luogo la sede del Tribunale, senza aver d'uopo di dichiarare questa nuova sede Capo-luogo di divisione.

Ora mi affretto a dire il motivo per cui l'Ufficio Centrale non crede di accettare il primo emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

Egli dice: — Stabilite che si possa trasportare il Tribunale quando lo esige il bisogno del servizio. Ma perchè aggiungere alla legge questa cautela di straordinaria diffidenza, quando sta tuttodì nell'autorità del Ministro, senza necessità di preventive dichiarazioni relative a bisogni del servizio, di trasferire la sede dei Tribunali mediante un decreto con cui farebbersi capo-luogo di Divisione la località prescelta a nuova sede del Tribunale? Acconsentendo alla modificazione proposta dal Ministro, non intendevamo per certo di farne peggiore la condizione, ed assoggettare l'esercizio delle sue attribuzioni a restrizioni alle quali prima non andava soggetto. Del resto l'Ufficio Centrale non seppe nè può credere che possa esservi Ministro che facciasi a trasferire dall'una all'altra sede i Tribunali per la sola soddisfazione di trasferirli; ho sempre creduto e credo che non possa nè voglia farlo se non per ragioni di pubblico interesse: perciò l'Ufficio

Centrale non volle limitare la facoltà con alcuna restrizione, nè può ora accettare quella proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. Permetta che io faccia una raccomandazione all'Ufficio Centrale pel regolare andamento della discussione.

Mi pare che l'onorevole Vigliani abbia proposto un emendamento completo, perciò a me sembra che l'Ufficio Centrale, prima che si vengano a discutere particolarmente gli articoli, dovrebbe pronunciarsi se rigetta o se prende in considerazione l'emendamento complessivo dell'onorevole Vigliani, ovvero dichiarare quali parti ne accetta e quali ne rigetta; fare cioè quelle modifiche che crederà opportune; se poi insiste nella sua redazione, allora si procederà avanti nella discussione.

Senatore Capriolo, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha già dichiarato quale sia l'emendamento che accetta.

Presidente. Questo è un emendamento, ma non dice se intenda....

Senatore Capriolo, *Rel.* In quanto al primo articolo abbiamo detto che non crediamo di accettarlo, cioè che non sia il caso di aggiungere all'art. 1 che il Ministro possa trasferire il Tribunale allora solo che sia necessario di farlo per bisogno del servizio; noi intendiamo dare al Ministro la piena facoltà di....

Presidente. Ma perdoni, questa è una discussione parziale; teniamoci ora alla discussione generale; si verrà poscia alla discussione degli articoli.

Senatore Capriolo, *Relatore.* La forma poi suggerita dall'onorevole Vigliani di surrogare l'articolo riformato all'articolo attuale, noi l'accettiamo di buon grado, e quando il Ministro non dissenta, siamo pure disposti ad acconsentire che l'estrazione venga fatta dinanzi al Tribunale supremo di guerra. Pareva all'Ufficio Centrale che non si dovesse andar tant'oltre da togliere al Ministro anche la facoltà di procedere all'estrazione, dacchè venivasi a togliergli quella di procedere addirittura alla scelta dei giudici. Se la legge ispirava tanta fiducia da affidare al Ministro la scelta dei giudici, come non credere che almeno possa essere a lui affidata, a vece della scelta dei giudici, la loro estrazione? Ma, in ogni modo, lo si disse, se il signor Ministro accetta, per parte dell'Ufficio Centrale non intendesi di fare opposizione a questo riguardo.

Ma ora il Senatore Vigliani suggerisce che si passi a discutere gli articoli. In quanto alla questione di forma si accetta di surrogare l'articolo riformato all'attuale; in quanto al modo di estrazione a sorte non si dissente di affidarla al Tribunale supremo di guerra.

Dopo ciò si acconsente di venire senz'altro alla discussione degli articoli.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola. Ministro della Guerra. Non intendo di ri-

battere le osservazioni critiche, del resto molto benevole, dell'illustre Senatore Vigliani, chè invero non sarei di forza a sostenere con esso lui una simile discussione.

Però mi farò lecito di aggiungere alcune parole a quella dell'onorevole Relatore, e ciò per dare alcune spiegazioni di fatto.

L'onorevole Senatore Vigliani ha osservato come il Codice militare e marittimo ultimamente promulgato, quello del 1869, non sia di suo pieno gradimento, che cioè sia suscettibile di miglioramenti opportuni. Fra i difetti che io trovo in questo codice vi ha quello di appoggiare e vincolare alcune disposizioni legislative ad atti ministeriali, che per Decreto Reale possono essere di momento in momento variati e mutati, conforme le circostanze possono richiedere. Così esso Codice stabilisce la sede dei tribunali militari nei Capoluoghi delle divisioni, alle quali per Decreto Reale si può cambiare la giurisdizione militare territoriale, e si possono anche sopprimere, come difatti alcune ne vennero soppresse dopo la promulgazione di esso Codice.

Ma vengo al fatto particolare delle osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani.

Egli ha rammentato come nel Codice del 1859 si desse la facoltà al Ministro della Guerra di stabilire le sedi dei Tribunali militari nei Capoluoghi di Divisione e, per eccezione, anche in quelli delle *Sotto-divisioni militari*. Nel Codice del 1869 fu soppressa la facoltà eccezionale lasciando quella sola di stabilire le sedi dei Tribunali esclusivamente nei Capoluoghi di Divisione.

Mi permetta l'onorevole Senatore di fargli avvertire che le sottodivisioni, le quali esistevano quando il Codice precedente emanava, ora più non ci sono. Non fu quindi una restrizione di proposito quella di non più accennare nel nuovo Codice alle Sotto-Divisioni, bensì una conseguenza di fatto compiuto, poichè ora non vi hanno più Sotto-Divisioni.

Altrettanto può dirsi riguardo ai Tribunali speciali per giudicare gli ufficiali. Il Tribunale speciale di Napoli, p. e., aveva sotto la sua giurisdizione la divisione militare di Catanzaro e quella di Chieti. Attualmente la divisione di Catanzaro più non esiste, e quella di Chieti, prima dipendeva dal Comando Generale di Corpo di Esercito in Napoli, ora invece è soggetta a quello che è stato istituito poc'anzi in Roma. Sarebbe quindi irregolare che la divisione di Chieti che per tutto il resto del servizio militare dipende da Roma, si lasciasse, solo per riguardo al Tribunale speciale, sotto la giurisdizione di Napoli. Eppure, a termini del Codice attuale, io non posso fare questo cambiamento, che evidentemente sarebbe opportuno.

Sotto a questo rapporto tutto quel che si chiede non è altro che di poter parzialmente modificare la giurisdizione dei Tribunali che giudicano gli ufficiali, ovverossia di aggregare per questo le divisioni in

modo alquanto diverso da quello che è nominativamente stabilito dal Codice vigente; e ciò unicamente perchè vi sia unità tra le varie specie di giurisdizione militare.

D'altronde dal momento che il Ministro ha la facoltà di cambiare tutte le altre giurisdizioni militari, non saprei darmi ragione perchè lo si voglia vincolare particolarmente da questo solo lato.

La necessità di fare facoltà al Ministro di stabilire Tribunali permanenti non solo nei capi luoghi di divisione, ma anche in altre città, è resa evidente da circostanze di fatto che mi permetterò accennare al Senato.

Quando fu promulgato il Codice attuale le divisioni territoriali erano 24, ora sono ridotte a 16. Diminuito il numero delle divisioni e variata la loro composizione, ne è conseguito che alcune città che erano Capoluogo di divisione e che erano quindi sede di Tribunale militare, ora più non essendo capoluoghi di divisione, non potrebbero, a termine del Codice, conservare i Tribunali che vi si trovano, quando invece non solo non vi ha ragione di traslocamenti, ma bensì convenienza a lasciarveli.

Citerò Venezia ed Ancona.

Entrambe queste città erano capoluogo di divisione, ed in ciascuna ha sede un Tribunale Militare, che ora, dopo la nuova circoscrizione territoriale militare del Regno, bisognerebbe trasferire, quello di Venezia a Padova, e quello d'Ancona a Perugia. Or bene, questo non solo sarebbe un inutile traslocamento, una superflua spesa, ma si avrebbe l'inconveniente di spostare svantaggiosamente due Tribunali che hanno non solo giurisdizione sull'esercito, ma anche sull'armata, e che quindi opportunissimamente convien di mantenere nelle città marittime ove attualmente sono ed ove vi hanno e truppe di terra e truppe di mare.

Ecco, o Signori, il vero ed unico motivo che mi ha determinato a presentare lo schema di legge ora in discussione, onde il Ministero potesse così aver modo di mantenere o di trasportare la sede dei Tribunali Militari, non esclusivamente nei capoluoghi di divisione, ma ben anche in quelle altre città ove fosse o divenisse più conveniente di averli nell'interesse del servizio particolare dell'amministrazione della giustizia militare marittima.

Del resto poi alla fin fine questa è una facoltà che il Ministero potrebbe anche indirettamente prendersi da sé. Non basterebbe forse per ciò rimutare un poco la circoscrizione militare territoriale per erigere a Capoluoghi di Divisione quelle città che ora nol sono ed ove si volessero conservare o metter i Tribunali?

Epperò mi permetto di pregare l'onorevole Senatore Vigliani di non voler insistere nella sua proposta; non perchè io mi opponga in massima alle sue idee circa al modo in cui le disposizioni legislative dovrebbero esser sempre redatte, ma perchè nel caso presente non si tratta di cosa di sostanza; si tratta semplicemente

di riparare ad un inconveniente che si è appalesato dopo i recenti cambiamenti introdotti nella circoscrizione militare territoriale.

Quanto all'art. 3° proposto dalla Commissione, ed al quale assento pienamente, confesso francamente che non me ne era venuta in mente l'idea, attesochè da molti anni non s'è dato il caso di un Ufficiale Generale che dovesse essere giudicato da un Tribunale militare; e quindi non s'era verificato se l'applicazione del Codice, com'è, potesse presentare inconveniente per questo punto.

L'articolo aggiunto dalla Commissione, che io accetto con molta soddisfazione, è il secondo. Con questo articolo al primo capoverso dell'articolo 295 del Codice penale militare sono cambiate, anzi sopprese due sole parole « in difetto », le quali esistevano già nell'articolo corrispondente del Codice cui l'attuale fu sostituito. Giuridicamente interpretate, si è creduto che quelle parole *in difetto* volessero prescrivere che la presidenza del tribunale potesse essere assunta da un luogotenente colonnello, sol quando in tutto il territorio della giurisdizione del tribunale stesso non si trovasse un colonnello.

Col precedente Codice la nomina del Presidente di un tribunale militare poteva essere fatta per Decreto Reale, ed era allora una necessità legalmente consentita che il colonnello delegato a questo servizio non potesse avere in generale altro incarico. Ma dal nuovo Codice le nomine di colonnelli per l'esclusivo impiego di Presidenti del tribunale, non sono ammesse. Onde i Presidenti stessi debbono necessariamente essere presi tra i colonnelli comandanti di Corpo o Capi di altri servizii. Ora, ai comandanti di reggimento non è possibile l'attendere al loro servizio militare, complicato e importante dell'amministrazione e del comando di un Corpo, e nello stesso tempo reggere un tribunale militare che in alcun luogo siede tre volte la settimana; e d'altronde lo studiare un processo e il condurre un dibattimento non è cosa tanto agevole, particolarmente per chi non è legale. Onde non mi pare opportuno il dare due così gravi ed importanti incarichi ad una stessa persona, cioè il comando di un Corpo e la presidenza di un tribunale.

Quest'articolo 2 fu proposto dall'onorevole Senatore Bixio, il quale, come comandante generale della Divisione di Alessandria, si trovava poc'anzi appunto nella circostanza di dover scegliere uno fra i 3 o 4 colonnelli comandanti di Corpo a sua disposizione, a Presidente del tribunale di quella Divisione.

Siccome io ritengo che assolutamente non si debba cumulare alla carica di Comandante di corpo quella di Presidente di un tribunale, non trovo che due mezzi di risolvere questa questione.

O stare alla lettera del Codice, ed esigere che i 15 tribunali militari siano presieduti da altrettanti Colonnelli; ed in questo caso bisogna inscrivere in bilancio 15 Colonnelli per coteste funzioni, ciò che darà una

spesa di qualche entità. Oppure a lottare l'emendamento suggerito dal Senatore Bixio all'articolo 295 del Codice, ed al quale acconsento molto volentieri; cosicchè laddove non si trovi un Colonnello al quale si possa, senza pregiudizio del suo impiego ordinario, affidar la presidenza del tribunale, questa potrà essere delegata ad un tenente colonnello.

Il tenente colonnello, che non ha comando di Reggimento, può facilmente essere dispensato dal suo servizio ordinario senza danno dell'istruzione della disciplina e del comando del corpo cui è ascritto. La sua carica diventa importante quando è assente il colonnello, ma fuori di questa circostanza l'ufficio suo ordinario è di gran lunga inferiore. Questo tenente colonnello delegato a presiedere il tribunale potrà così adempiere a tutti i suoi doveri, ed istruirsi diligentemente delle cause, senza dover perciò compromettere il servizio militare, come quando fosse comandante di corpo.

Per ciò ho accettato l'articolo 2° proposto dalla Commissione; e se questo articolo sarà approvato, resterà a scelta del Generale di Divisione di affidare la presidenza del Tribunale ad un Colonnello quando le sue occupazioni glielo permettono, ed in caso contrario ad un Tenente Colonnello, quando cioè creda veramente che il Colonnello debba esserne per ragioni di servizio dispensato.

Null'altro mi resta da aggiungere. Se il Senato crede che si debba passare alla discussione degli articoli della legge colle modificazioni che propone l'onorevole Senatore Vigliani, oppure se intende di rimandarla in altra seduta... io mi rimetto pienamente al giudizio del Senato.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io comincio per invocare la benevolenza del Senato, se entro a trattare un argomento di giurisprudenza, argomento che è veramente superiore alle mie forze; ma spero che il Senato vorrà concedermi di mettergli sott'occhio talune considerazioni, per ammorbidente, dirò così, un po'le parole dirette dall'onorevole Senatore Vigliani all'Ufficio Centrale, di cui io mi trovo immeritamente a far parte.

L'onorevole Senatore Vigliani ha detto cose, che in bocca ad un giureconsulto di tale elevatezza d'ingegno e d'ufficio, possono fare sensazione sopra l'animo di molti. Egli ha parlato della necessità di una certa immutabilità di Codici.

Tutto questo sta bene quando si parla di un Codice Civile e di un Codice che governa una data popolazione la quale certo non muta la sua civiltà ed i propri costumi repentinamente; ma qui si tratta di un esercito che si forma e raccoglie tutti i giorni elementi nuovi, e che, secondo sono stati governati, hanno quasi direi una storia ed una civiltà diversa.

Per ciò la questione muta alquanto d'aspetto, e le

considerazioni dell'onorevole Vigliani, in fatto d'esercito, perdono molto del loro valore.

Se l'onorevole Vigliani ci riflette, vedrà che le ragioni che si possono dire per le codificazioni generali dei popoli, non valgono per le condizioni militari di un paese, tanto più che l'esperienza nostra è breve.

Si parla di immutabilità dei codici in generale per i popoli che hanno un lungo periodo di esistenza, che si conta, direi, se non a secoli, almeno a decenni; ma il nostro esercito è fatto da non molto tempo.

L'annessione di Roma si felicemente avvenuta, è recente: altre annessioni sono state fatte nel 1866, ed hanno recato fra noi elementi diversi. Questo esercito, i cui elementi in parte ci vengono da eserciti stranieri, non ha ancora un Codice sperimentato ed una giurisprudenza su cui poggiarsi nei dubbi e nelle interpretazioni.

I codici e la giurisprudenza di altri tribunali, d'altri eserciti, non valgono troppo per il nostro, che ha abitudini, tradizioni diverse: vi sono cose che certi eserciti fanno, altri no, per cui altra dev'essere l'interpretazione data ad una disposizione di legge, e le stesse sanzioni penali possono fallire nell'applicazione.

Se si consulta la giurisprudenza inglese, si troverà che la maggior parte delle pene originano dal bere troppo. In Italia, benchè abbiamo una produzione di oltre 30 milioni di ettolitri di vino, l'ubriachezza non dà luogo a gravi turbamenti.

Basterebbe il ricordo di un magnifico lavoro di Lord Wellington, quando si è trattato di introdurre un nuovo sistema disciplinare e legislativo nell'esercito inglese: egli faceva il paragone tra l'esercito inglese ed il prussiano, ed esaminandone la diversa composizione, dimostrava come fosse necessario regolare sopra diversa scala penale e sopra altre basi la disciplina dei due eserciti, perchè si componevano in modo diverso.

Forse sarebbe molto meglio, se nel parlare del nostro codice militare, non ci preoccupassimo tanto di talune formalità, quanto della urgente necessità di provvedere prontamente ed efficacemente alle gravi pecche che nei medesimi si riscontrano.

Il nostro Codice ne ha molte, che, nelle condizioni nelle quali ci troviamo, politicamente possono avere molta gravità.

Io debbo naturalmente tenere un linguaggio di una certa prudenza, ma non posso fare a meno di accennare che taluni crimini, e spesso molto gravi, oggi sfuggono alla giurisdizione militare per ricoverarsi fra i giurati, i quali, apprezzando con altri criterii possono assolvere chi meritava d'esser punito.

Supponiamo, per esempio, un cospiratore contro lo Stato, che appartenga all'esercito. Questo viene giudicato dai Giurati. Voi ben comprendete quale e quanto danno ne derivi non solo alla disciplina, ma ben anche all'ordinamento stesso dell'esercito. Capite dunque a prima vista che questa è cosa di grave momento, a cui importa provvedere.

Queste riflessioni sottopongo al Senato ed all'onorevole Senatore Vigliani, e concludo che trattandosi di un Codice che non ha ancora nè può avere veruna giurisprudenza, e di un esercito che comprende elementi diversi di origine, di storia, di civiltà, e diciamolo pure, per talune classi sociali, di moralità, la dottrina della immutabilità nel codice va modificata e sensibilmente modificata.

Questo per la parte che mi pareva più rilevante.

Le cose che potrei soggiungere ora sono pure state dette prima di me dall'onorev. Relatore; e poscia più specialmente dall'onorevole Ministro della Guerra.

Aggiungerò una sola cosa, almeno per mia soddisfazione, quale membro dell'Ufficio Centrale, relativamente all'art. 2. Prima di tutto, in via quasi di considerazione generale, bisogna ben riflettere che tutto ciò che è composizione del tribunale militare ha un nesso naturale, come saggiamente avvertiva il Ministro della Guerra, coll'ordinamento dell'esercito stesso.

Ora, io che ho avuto l'onore di far parte, per un certo numero d'anni, della Commissione del bilancio e delle Sotto-commissioni speciali della guerra, sebbene non mi sia mai trovato tanto propenso alla stessa tendenza, ho però sempre veduto la falce dei Commissarii (ed il Presidente del Consiglio, che è quasi sempre stato Presidente della Commissione del bilancio, lo ricorderà), ho veduto, dico, la falce dei Commissarii colpire le istituzioni militari: si cercava dappertutto dove prendere danari, e si diceva: — Ma questo tribunale c'è di troppo, questi Generali, questi Colonnelli sono troppo numerosi, e li radia senza pietà tribunali, radia Generali, radia Colonnelli.

Ora, questo personale fuori dei quadri non essendovi più, bisogna prenderlo nei corpi attivi; ciò che toglie i capi o a chi ne ha più di bisogno, o non lascia tempo al disimpegno di funzioni così delicate come quelle di Presidente. Ora, i magistrati non si improvvisano, e ben altro tempo, ben altri studii abbisognano. Se ancora voi mettete a presiedere chi ha la grave responsabilità d'un corpo attivo, voi avrete questo senza comando, ed il tribunale presieduto ben modestamente.

Il Tenente Colonnello che non sia Capo di Corpo, può corrispondere all'Ufficio quanto un Colonnello, inquantochè voi tutti dall'Annuario militare potrete rilevare come molti reggimenti siano comandati non da Colonnelli ma da Tenenti Colonnelli, avendo sempre nel reggimento un Tenente Colonnello comandante di battaglione. Ora questi Tenenti-Colonnelli nell'uso comune sono chiamati addirittura Colonnelli, quantunque non ne abbiano nè il grado nè la paga; ma al pari del Colonnello potranno essi nei tribunali tener egual posto, essendo in continuo contatto col soldato, conoscendone i bisogni, e potendo apprezzare tutte le circostanze che possono attenuare od aggravare una mancanza. Mi pare così di aver anch'io risposto alle obbiezioni dell'onorevole Vigliani.

Quanto alle modificazioni proposte da noi all'art. 3, tutto si riassume in questo: che noi domandiamo non un privilegio, ma l'uguaglianza; noi chiediamo che i Generali sieno giudicati da giudici estratti a sorte, come in fatti succede, per il rimanente dell'esercito, quantunque in diverso modo. Noi accettiamo la modificazione proposta dall'onorevole Vigliani, che i giudici sieno estratti a sorte innanzi al tribunale supremo in vece che alla presenza del Ministro. Del resto, questa proposta nostra è proposta del relatore. Noi, membri militari dell'Ufficio Centrale, non l'avevamo avvertito perchè in Italia fin qui, la Dio mercè, il caso non si è mai presentato; e presentandosi, non temiamo che il Ministro possa peccare. Comprendiamo però che le Leggi devono basarsi sopra altri criteri, e abbiamo accettato le modificazioni, su cui insistiamo nel modo che ho detto.

Presidente. Ora, se l'Ufficio Centrale s'incarica, d'accordo col Senatore Vigliani, di occuparsi della redazione nuova, diventa vana la discussione.

Senatore Menabrea. Poichè la discussione è rimandata a domani....

Presidente. La Commissione acconsente?

Senatore Capriolo, Rel. La Commissione non sente questo bisogno.

Presidente. Poichè la Commissione non sente questo bisogno, allora possiamo passare alla discussione degli articoli.

Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ma prima, poichè sono presenti il Ministro della Guerra e delle Finanze, darò la parola al senatore Rossi per sviluppare la sua interpellanza.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Siccome non so quanto tempo potrà durare la discussione che sarà mossa dall'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi, e prima di venire alla discussione degli articoli, mi permetto di fare una domanda all'Ufficio Centrale intorno alla composizione dei Tribunali scelti a giudicare gli ufficiali generali.

Io domando all'Ufficio Centrale se ha pensato al caso in cui un ufficiale generale, che è investito di un comando importantissimo, e che non possa abbandonare senza grave pericolo dello Stato il suo posto, venga chiamato a far parte di un Tribunale. Io credo che questo caso si possa presentare, è stimo opportuno, anzi necessario che vi si pensi.

Io prego perciò l'Ufficio Centrale di prendere ad esame questa mia osservazione, e poichè fino a domani, come credo, non avrà più luogo la discussione degli articoli di questo progetto di legge, studii e presenti una nuova redazione a questo riguardo.

Presidente. La parola è al senatore Rossi.

Senatore Rossi. Col prendere la parola per un'interpellanza io vorrei quasi poter precedere la discussione del Progetto di legge sull'ordinamento militare.

Incompetente qual sono nella parte tecnica, io mi reputerei fortunato se, affrontando una questione amministrativa, potessi riempire una lacuna che a me sembra esistere nel progetto.

Chi non conosce il sistema prussiano? ma la bontà di quell'organismo oltrechè sulle qualità di quei dati uomini, di quel dato popolo e di quelle date istituzioni, riposa sopra una gagliarda e bene ordinata amministrazione, ed io credo che per arrivare a quei fatti meravigliosi di cui fummo testimoni, non avrebbe bastato alla Prussia il creare tecnicamente la sua organizzazione militare, se allo studio, al lavoro, all'abnegazione e al sacrificio di oltre mezzo secolo non andava unita una potente Intendenza militare.

In Prussia il sistema è riuscito sotto la responsabilità personale di alcuni uomini dotati di molta potenza intellettuale e morale che la Nazione di buono o mal grado ebbe a secondare.

Anche col nostro progetto tutta quanta la Nazione valida alle armi viene ad obbligarsi alla dipendenza Sovrana del Ministro della Guerra e della sua Cancelleria. Però, ammesso che questo da noi sia possibile e pratico, ed avendo fede, come io l'ho intera, nel Ministro, io mi domando se si possa averne altrettanto nella sua cancelleria.

E se ciò non fosse, io domando allora: il controllo del Potere Legislativo non verrà a creare un sistema ibrido di facoltà e poteri che si elidono e si confondono, e dove sfugge la responsabilità?

V'ha chi sostiene che per la povertà delle nostre finanze e per la tenuità dei nostri risparmi non potremo mantenere la nazione armata, e taluno anzi vuol prevedere la rovina economica della nazione nei suoi commerci, nelle sue industrie manifatturiere ed agricole, in quelle stesse arti di pace nelle quali si devono affilare le armi pel tempo di guerra, allungandosi che la durata del servizio non tolga in tempo di pace gli inconvenienti del sistema che si vuole abbandonare, senza evitare in tempi di guerra quelli del sistema che si vuole adottare. Ma infatti, a dissimularle, le difficoltà non si rimediano. Se l'onorevole Ministro della Guerra è persuaso che un nuovo piano tecnico debba venire circondato da maggiori garanzie amministrative, dovesse essere anche l'ottava fatica di Ercole, egli ha mente ed animo per poterlo condurre a fine.

Da taluno si osserva a torto che l'Italia è sopra un letto di Procuste, o per lo meno male adagiata, in questo senso che parecchie delle sue leggi, se vecchie, non raggiungono, se nuove, sorpassano la presente sua condizione politico-sociale. Che non debba esser questo il caso nella futura legge del riordinamento militare; che essa non preceda o non esageri in certi argomenti, che qui non mi tocca nominare, la situazione; e per contro non resti digiuna di quelle garanzie amministrative che devono essere una parte importante del suo organismo.

È a questa Amministrazione che si rivolge la mia

interpellanza; e mi sorprende che in faccia ai rimproveri, più o meno antichi, più o meno fondati che le vengono mossi, l'onorevole Ministro non cogliesse l'occasione per richiamare l'attenzione del Parlamento al di là della parte specialmente tecnica che informa questo progetto di legge; non portasse i suoi studi sopra la parte, forse non meno scabrosa, certo meno apparente, quella amministrativa, senza la quale tutto il resto può riuscire opera vana.

Non può essere ignoto all'onorevole Ministro della Guerra un opuscolo pubblicato l'anno scorso da un Luogotenente Generale dell'Esercito, il quale si riferiva a queste riforme. Per quelle parti nelle quali io non mi riconobbi affatto profano, devo dire che non accetterei senza qualche riserva tutte le conclusioni dell'opuscolo; ma per la gravità delle cose esposte e per la competenza dell'autore ebbe a destarsi una certa impressione nel pubblico.

Ora chi vorrà negare nella strategia moderna la grande importanza delle intendenze militari che sono divenute una vera scienza? Noi abbiamo dovuto essere nel conflitto franco-prussiano testimoni di un meraviglioso spettacolo comparativo.

Io non so cosa ci fosse di vero nelle pubbliche avvertenze fatte all'Amministrazione della guerra nella campagna dello scorso autunno; ma io domando all'onorevole signor Ministro: La nostra amministrazione così come si trova risponde essa alle esigenze di guerra moderne?

Abbiamo noi una pronta e sicura e veramente responsabile Intendenza militare? E laddove ciò fosse dubbio, laddove fosse venuto il caso di operare in questa circostanza una riforma, dovremmo noi aggiornarla indefinitamente?

Io voglio sperare che l'onorevole signor Ministro della Guerra vorrà considerare sotto un aspetto più elevato e più vasto la mia modesta interpellanza. Certo io mi credo in debito di sviluppare i motivi che devono giustificarla innanzi al Senato. Resterà poi al signor Ministro di considerare se nella sua Amministrazione esista un controllo reale e non nominale, o quasi nominale; e per conseguenza quale speciale attenzione meritino a questo riguardo le conclusioni della detta Relazione sul Bilancio della Guerra dell'esercizio del 1870; se i regolamenti e le istruzioni interne non possano generare abusi; se i magazzini militari non siano una specie di rifugio della contabilità; se la burocrazia non impacci e non invada l'elemento militare perfino sul campo di guerra; se ci abbia anima viva che si renda responsabile innanzi al soldato della sua vestizione malgrado il forte assegno ond'è caricato; se i quadri di spesa dell'esercito a questo titolo corrispondano con quelli dei meglio ordinati Stati europei, o non li superi di molto, e l'esercito per giunta sia male vestito; se, quale, e quanta parte abbiano in questo alcuni fra gli stessi fabbricatori nazionali; in fine se non costituiscano un'egregia

somma quei milioni perduti che risultano dai costetti debiti di massa dei soldati congedati.

Signori! E chi non parla in Italia di riforme amministrative? Sgraziatamente i più si fermano a teorie generali. Sono argomenti che si trattano mal volentieri, e quasi di straforo in Parlamento.

Ebbene, io sarei contento se colla mia interpellanza dessi motivo all'onorevole Ministro della Guerra di operare una riforma, che segni ordine, semplicità, economia, sicurezza, e garanzie effettive e reali; e nello stesso tempo contribuisse in certo modo a ritemperare una parte dell'Amministrazione che lo circonda.

Questa interpellanza io l'ho fatta tanto più volentieri in quanto che tocca una riforma, che è stata riconosciuta necessaria dal Ministro precedente, e per la quale esistono già, come dirò più tardi, studi e lavori del medesimo ordinati.

Ma per giungere a questo mi abbisogna dire cose che dal Ministro certamente non sono ignorate, di fare un po' di storia sommaria su alcuni fatti del 1866.

In quell'anno, per difetto di regolamenti organici, e specialmente per difetto degli statuti che reggono le forniture militari, estesi dall'antiche provincie a tutto il Regno, l'amministrazione militare, benchè la guerra non fosse affatto impreveduta, si trovò sprovvista di panni.

Fatto un appello sommario, urgente e per ciò stesso superficiale alla produzione del paese, ben presto l'Amministrazione dovette cadere in mano di speculatori nazionali ed esteri, mancanti la maggior parte di qualifiche, ed anche fino ad un certo punto di responsabilità, i quali fecero all'estero quelle colossali provviste che tutti sanno, ondè si fornirono i magazzini militari per quattro anni e di certe merci anche per otto anni successivi. Cosicchè grandi spedizioni si fecero anche quando la guerra già era terminata, e precisamente dal 23 ottobre 1866 al 4 marzo 1867.

Lascio pensare all'onorevole Ministro della Guerra quanto grandi e legittimi fossero i lamenti dei fabbricatori nazionali, i quali mentre le loro fabbriche erano sotto la crisi della guerra e per le piccole loro somministrazioni avevano dovuto subire condizioni molto strette di consegna, vedevano poi dalla sola via di Genova giungere quotidiani convogli di questi panni ed enumeravano dal 18 maggio 1866 al 4 marzo 1867 nientemeno che 1152 balle di panni comprati all'estero e 237 balle di cappotti militari.

Reputati periodici presero le loro difese, a cui l'Amministrazione non poté opporre buoni argomenti.

Ma il peggio si è che l'Erario, come era a prevedersi, fu assai male servito, e, quello che è altrettanto doloroso, l'Amministrazione ebbe a guadagnarsi all'estero una sfavorevole rinomanza.

Io tralascio d'entrare in maggiori particolari perchè non mi muove alcun desiderio di recriminare sul passato, ma certo dobbiamo farcere scuola per l'avvenire; e continuo la narrazione.

Deputato in quel tempo al Parlamento ed industriale disinteressato affatto nella questione, io volli far opera perchè gli interessi generali dello Stato e quelli della produzione nazionale fossero in seguito meglio tutelati; mi sono portato nei centri principali di produzione, ho conferito coi più distinti miei colleghi; poi sono andato a prendere esame all'estero dei principali statuti militari e conoscenza dettagliata delle provviste fatte pel governo, e quando tornai, nel luglio 1867, ventitrè dei più distinti fabbricanti mi consegnarono una petizione colla quale ricorrendo al Ministro d'allora, conte Revel, domandavano la riforma dei Capitoli d'onere che avevano fatto così cattiva prova, e dimostravano che erano in grado di potere fornire in tempo di pace 980 mila metri di ottimo panno militare e in tempo di guerra il triplo, cioè metri 2,940 mila.

Il Ministro Revel accolse con favore l'istanza, e prestò il suo aiuto efficace intanto per il Corpo dei R. Carabinieri, che da lunghi anni si serviva all'estero ed ora si serve nel paese.

Nella stessa guisa che a partito si serve all'estero tuttora l'Amministrazione delle Finanze per le sue 15 mila guardie doganali in forza di contratti vecchi, che pur sono in vigore malgrado tutte le leggi vigenti di contabilità.

Intanto al Conte Di Revel succedeva nel Ministero il Generale Bertolè-Viale, ed al medesimo io di nuovo rappresentava i legittimi voti dei produttori nazionali, nel desiderio soprattutto di migliorare le condizioni dell'Amministrazione; per queste istanze finalmente al 15 giugno 1868 seguì la nomina di una Commissione amministrativa, mista di alti funzionari militari, e di quattro industriali, presieduta dal Generale Serpi, allo scopo di proporre al Ministero la Riforma dei Capitoli d'onere per dette provviste; di quella Commissione io faceva parte.

Essa diede opera attiva e con un accordo, che mi parve vestire tutti i caratteri delle migliori intenzioni, propose e formulò le seguenti basi.

1. La fornitura sia d'ora in avanti affidata all'industria nazionale;

2. L'amministrazione militare tratti direttamente coi produttori;

3. Venga accertato se i fabbricanti sono in grado di poter produrre le merci per la cui provvista si accingono a far partito;

4. In ragione dei mezzi dei produttori ed a prezzi eguali si ripartisca la fornitura ai concorrenti.

Poi si richiedeva la revisione periodica dei prezzi, si fissava la somma delle provviste ordinarie e straordinarie, la cauzione in mercanzia, e tutte le condizioni e precauzioni atte a dar piena guarentigia da una parte e dall'altra; questi punti, indipendentemente dai riguardi che possa avere l'amministrazione della contabilità, presentavano tutti i caratteri di una reciproca onestà; era una specie di sindacato di mag-

giori o minori fabbricanti che si aggruppavano attorno al Governo nazionale.

Pare a me che l'Amministrazione dovesse fare buon viso a quella proposta; difatti i membri della Commissione, alcuni dei quali, industriali, si erano spostati da Biella, da Napoli e dal Veneto, furono ringraziati, e lodati; però dovettero insistere perchè il loro lavoro venisse pubblicato; e così avvenne; l'onorevole Ministro anzi mandò una copia della relazione a tutte le innocentissime Camere di commercio del Regno; ma quanto a mettere in pratica le conclusioni della Commissione, il Ministro si trovò arrestato dalla legge di contabilità. Fu ristampato tale e quale l'antico capitolato, aggiungendovi alcune linee insignificanti e cambiandone la data.

Ma questo non è tutto; un membro della Commissione aveva osservato che nel 1862 si erano cambiati i buonissimi tipi del 1855, e vi si erano sostituiti dei tipi assai inferiori i quali permettevano il fraudolento impiego delle lane rifatte, il cui commercio aveva preso allora una grande estensione in Italia; ma non per questo eransi ribassati i prezzi normali, anzi si era levata dai Capitoli d'onere l'unica testimonianza degli antichi tipi, la quale potesse servire di controllo anche ad uomini meno esperti nel ricevimento, l'enumerazione cioè dei fili dell'ordito. Si fu in queste condizioni che si fecero le provviste del 1866.

Invero io m'accorgo di entrare forse in troppo minuti particolari. Ma devesi considerare che la vestizione dell'esercito quale ci verrà proposto col nuovo ordinamento militare importerà non meno di 60 milioni; ben vale occuparsene perchè un saggio sistema può farli spendere bene per l'erario coll'utile dell'industria nazionale; un cattivo sistema abbiamo visto dove ci conduce.

L'Amministrazione dunque ha dovuto rilevare questo fatto importantissimo, ed ha ordinato a quattro principali fabbricatori la confezione di nuovi ed appositi tipi. I fabbricatori lodevolmente produssero ogni tipo nelle differenti qualità di panno e con differenti apparecchi.

L'Amministrazione aveva da scegliere un tipo sopra quattro buoni.

I fabbricatori vennero ringraziati e lodati, ma i tipi del 1862 (ed in questo mi pare propriamente che la legge di contabilità non ci avesse a che fare) rimasero, come rimasero gli Statuti del 1862 a norma dei magazzini militari e della fermezza de' principii dell'Amministrazione militare. Intanto si apriva nell'anno scorso improvvisamente la campagna romana; i magazzini erano sprovvisti di una certa quantità di panno, talchè in fretta ed in furia si dovette aprire un appalto a condizioni di tempo troppo ristretto come al solito e con metodi insufficienti di riparto e di pubblicità.

Laonde sebbene i prezzi fossero assai remuneratori, l'incanto non potè essere coperto per la ristrettezza del tempo.

Per ventura le classi furono rimandate; senza questo si sarebbe rinnovato lo spettacolo dell'anno 1866.

Io sono certo che l'onorevole signor Ministro della Guerra mi dirà che ad onta di aver dato condizioni di tempo ristrette, questi panni non gli sarebbero giunti a tempo per lo scopo per il quale erano stati ordinati, ed io potrei anche soggiungere che verranno in parte forniti di una qualità non del tutto regolare. Ed ora i magazzini di alcune qualità sono in difetto, e noi abbiamo dinanzi il progetto di una vasta riorganizzazione militare che presenterà maggiori bisogni in un tempo non lontano; anzi si parla anche di cambiamenti di uniformi. È probabile che in queste circostanze gli antichi speculatori torneranno a galla, ma quello che posso assicurare si è che l'industria nazionale non ne sa nulla.

Io devo francamente dichiarare che nei riguardi dell'Amministrazione questo mi sembra un sistema di scialacquo, di penuria, di pedanteria, di disordine, e nei riguardi dell'industria nazionale io veggio che i migliori si allontanano disgustati dagli appalti Governativi per lasciar libero il campo a tutta la gente senza paura. E si dovrebbe soggiungere che le Giunte di revisione, come sono costituite, sembrano favorire questo stato di cose; e quest'ente impersonale, irresponsabile che si chiama il « Magazzino di Merci Militari » il quale ha potuto funzionare *de bona fide* nelle antiche provincie, ora si trova ad avere sei filiazioni, ossia sei sedi quasi autonome fra loro e spesso contraddicentisi, dove occorre il sestuplo di funzionari onesti ed abili, in luogo di un solo recapito generale di ricevimento e di diramazione che dovrebbe bastare; e tutto il sistema è così composto, che sembra l'onestà supporre, o negarsi e l'abilità limitarsi più che tutto alle forme.

Ma quale condizione intanto vien fatta alla industria nazionale?

Se havvi industria in Italia che segni un vero progresso, è questa dei pannilana. Il Ministro delle Finanze fa scrupolosamente ricercare la forza produttiva soggetta alla imposta della ricchezza mobile, e fa bene; anzi queste statistiche gli stessi produttori nazionali, come ho detto, con una istanza le sottomettono al Ministro della Guerra; quindi egli non deve ignorare queste potenze produttrici. In ogni modo io non so immaginare un Governo gabelliere al di dentro e consumatore al di fuori.

All'estero si osserva che i primi a sconsiderarci siamo noi stessi; e pur troppo c'è presso di noi la mania di sprezzare i nostri prodotti in confronto dei prodotti esteri; ma l'esempio non deve venire certamente dal Ministero della Guerra. Il nostro sistema d'imposte finisce quasi colla protezione delle produzioni estere, ma il Ministero della Guerra non deve essere costretto ad aggravare la situazione delle nostre. Si è egli mai fatta questa domanda, di quanta parte d'imposte dirette ed indirette sia stato defraudato l'erario per

questo lavoro negato alla industria nazionale (senza aggiungere la perdita che ci può aver fatta la dogana per mancato diritto d'introduzione) onde vedere se, supposta e non ammessa anche l'ipotesi che all'estero si potesse pagare un minor prezzo, non convenga pur preferire le produzioni nazionali? Se non che la nostra politica liberale, in fatto di scambi internazionali suppone all'interno una certa energia di resistenza alla concorrenza dell'estero, e mi piace di dire che in questo ramo per lo meno la concorrenza si può benissimo affrontare.

Non è possibile che il Ministro della Guerra sia di un altro avviso: la colpa è del sistema; il Ministro è troppo illuminato, e troppo patriottico per non vederne gli inconvenienti. Ben io prevedo che egli mi opporrà la legge della contabilità; ma io gli devo rispondere che non saprei comprendere una legge di contabilità, ribelle anche a riforma che autorizzar possa le riserve e le diffidenze verso i produttori nazionali, per creare poi una situazione la quale conduca forzatamente ai soliti poteri eccezionali, onde usare liberamente del più largo arbitrio all'estero.

Intanto io piglio l'occasione per domandare all'onorevole Signor Ministro perchè non si è tenuto conto del lavoro della citata Commissione nominata dal Ministro precedente? e se egli pure ha creduto che talune delle proposte non si accordassero colla legge di contabilità, perchè non ne chiese alla Commissione le facilissime modificazioni? E se questo ancora non gli aggradiva, perchè, presentando ora un progetto di legge di ordinamento militare, lasciò egli sfuggire questa opportunissima occasione per riferirsene al Parlamento?

L'argomento, come io diceva, è più interessante di quello che si enuncia.

Il vantaggio materiale dei produttori entra in ultima linea; entra dopo la sicurezza e la bontà del servizio erariale, dopo l'utile che ritraggono la finanza e l'armata nello avere disponibili certe quantità di panni gratuiti costituenti il deposito di garanzia su cui metter le mani ad ogni evenienza, entra finalmente dopo ottenuta la semplificazione e la regolarità dell'amministrazione: alieno dal muovere all'on. signor Ministro della Guerra veruna osservazione diretta sopra una situazione antica non creata da lui, non mi spinge altro desiderio che quello di ottenere che sia meglio ordinata e più rispettata l'Amministrazione della guerra nel momento in cui si deve operare, e per suo mezzo operare, il riordinamento dell'esercito nazionale. Non dubito quindi che le dichiarazioni dell'on. signor Ministro della Guerra saranno tali da soddisfare così giuste esigenze; e poichè una occasione ovvia, evidente di riforme ci si presenta, io voglio sperare che egli saprà accettarla di buon grado. E come io non voglio asserire che il lavoro della Commissione possa essere scevro d'emendamenti, così in quanto dianzi venni ad esporre, dichiaro che non intesi di pronunziare giudizi assoluti, tanto più che

non saprei arrogarmi competenze che non mi spettano

L'onorevole signor Ministro conosce assai meglio di me quanto avesse di buono su questo argomento lo Statuto francese, e soprattutto deve conoscere la semplicità di quello prussiano, che si affida specialmente sull'onestà degli aventivi parte senza difetto alcuno di tutte le garanzie morali e materiali. Si fu a quelle norme che si ispirò la nota Commissione. Che se io dovessi dare un giudizio del sistema vigente, nelle parti di mia competenza, io condannerei il meccanismo senza arrogarmi sentenze sul personale che ne forma parte. Io voglio immaginarmi tutto un ceto di impiegati ligi ai principii della più stretta moralità. Io non voglio chiedermi se in tutti i funzionari del Ministero della Guerra vi abbia un individuo solo che conosca così bene un panno militare come conosce i diversi casi dove può servire e dove deve servire la legge di contabilità.

Ma se un Ministro riformatore non potesse vincere una tenacità tradizionale la quale fosse ormai riconosciuta inopportuna, anzi irragionevole, non avrebbero ragione coloro i quali si figurano, beninteso a torto, in certe burocrazie amministrative una specie di muraglia cinese la quale si frappone fra il Governo ed il paese, come uno degli ostacoli che impediscono quella sospirata solidarietà di sentimenti e di interessi che è l'anima e la forza di un Governo costituzionale?

Nè io mi preoccupo solamente delle enormi somme che negli anni passati si sono dovute mandare all'estero dai Ministri della Guerra e della Marina. Non indagherò se si sia pensato abbastanza, ed abbastanza in tempo a consultare le forze produttive del paese, e se forse, con minore precipitazione, non avesse potuto il Governo giovare indirettamente e concorrere a sviluppare e nutrire alcune industrie che mancano di lavoro, o che senza colpa languiscono.

Nè io posso dissimularmi le difficoltà: per esempio so benissimo che le flavi corazzate non si creano in un giorno; ma di questo mi preoccupo principalmente, cioè del malcontento che non ragiona ed esagera. Non conviene permettere che s'insinui il dubbio nelle popolazioni, che anche certi disastri passati e recenti, invece che alla sventura, vadano attribuiti alla colpa; onde non ne derivi che il valore individuale, l'ardore nazionale e quel legittimo orgoglio di un paese che pure ha la coscienza di se stesso non si annorzi allorché i sistemi della nostra Amministrazione perdurino a fare cattiva prova.

Del resto, i Consiglieri attuali della Corona si annunziarono al paese con l'intento di migliorare l'amministrazione e con quello di sviluppare la pubblica e privata economia.

Questi due scopi, malgrado, e dirò anzi in ragione degli importanti avvenimenti politici che si sono succeduti, non possono non essere gli elementi anche della più ardua delle riforme annunziata dall'onore-

vole Ministro della Guerra, del quale aspetto con fiducia le dichiarazioni.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Sono agli ordini del Senato se intende che risponda subito.

Voci. A domani.

Io prego gli onorevoli Senatori di permettermi di parlare adesso, dovendo domani assistere alla seduta dell'altro Ramo del Parlamento ove sarà in discussione un progetto di legge che oggi appunto doveva trattarsi, progetto che io feci rimandare onde aver campo d'intervenire a questa tornata, alla quale mi chiamava l'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi.

Mi spiace che non sia oggi presente; forse domani verrà il Senatore Generale Pettinengo, il quale meglio di me sarà in grado di giustificare l'amministrazione militare degli appunti che l'onorevole Senatore Rossi ha mosso relativamente al 1866.

Onde mi limiterò, se me lo permette il Senato, a rispondere per mio conto poche parole all'onorevole Senatore Rossi.

Egli in primo luogo provoca la mia attività alle riforme amministrative.

A questo proposito debbo dichiarare al Senato che tutto quello che ho fatto fino al giorno d'oggi ha sempre avuto per scopo la riforma e il miglioramento dell'amministrazione. Ho istituiti i distretti militari principalmente sotto il punto di vista amministrativo; ho riordinata l'artiglieria sotto il punto di vista amministrativo, e dirò di più per fino il riordinamento dei bersaglieri fu fatto da me sotto un punto di vista quasi più amministrativo che tecnico.

Le riforme amministrative non si possono attuare colla semplice emanazione di decreti o di regolamenti, bisogna prepararle di lunga mano e praticarle passo a passo, onde non portino generale scompiglio nell'andamento dell'amministrazione militare e dell'esercito.

A questo riguardo ho delle idee determinate. Potranno essere giuste od erranee: io le ritengo giuste. Credo che nell'attuale sistema d'amministrazione si debbano introdurre importanti modificazioni, e talune radicali.

L'attuale sistema di contabilità dei corpi è fondato sul contratto preventivo. Molti, versati in questa materia, sostengono un tale sistema, che per me è sistema di diffidenza e troppo complicato nello stesso tempo, oltre a che non raggiunge lo scopo.

Il contratto preventivo moltiplica le difficoltà nelle disposizioni, ritarda l'esecuzione dei provvedimenti. Se può applicarsi senza troppi grandi inconvenienti in tempo di pace, impossibile non riesce la pratica reale ed intera nelle circostanze di mobilitazione o di guerra, quando già tante altre sorta di difficoltà è necessario di superare.

Secondo l'attuale sistema la responsabilità degli atti amministrativi ricade particolarmente sui consigli di

amministrazione e sulle Giunte di revisione, cioè sopra enti collettivi.

Di principio tutti i Membri di questi Consigli o Giunte sono dichiarati responsabili, ma nel fatto, quando poi si verifica un guaio, quando si tratta di far risarcire un danno, non si sa realmente sopra di chi far cadere il peso della responsabilità.

Or bene, a codesto sistema della responsabilità collettiva ed inefficace io intenderei di sostituire quello della responsabilità personale e positiva. E giacchè l'on. Senat. Rossi accennò criticamente alle Giunte di Revisione dirò esser già preparato, per essere sottoposto alla sanzione sovrana, il R. Decreto che le sopprime.

Disapprovo le Giunte come sistema: del resto, personalmente, le Giunte sono e furono sempre composte nel modo più onorevole, da non lasciare il meno dubbio sull'onestà e sullo zelo dei loro Membri. Ma manca loro la qualità e la capacità di poter assumere la responsabilità che loro è fatta.

Alle Giunte di Revisione, io intendo sostituire i controllori, i quali ad ogni oggetto riscontrato ed accettato appongano il proprio bollo e ne rispondano personalmente.

Ma lo ripeto, tutte queste modificazioni che sto introducendo, sono opera di lunga lena, e non si possono improvvisare, e d'altronde io parto dal principio che si non può distruggere un sistema prima di sostituirgliene un altro.

Il Senatore Rossi fece pur cenno di un opuscolo dettato da un distinto Generale dell'Esercito nostro, dal Duca di Mignano, il quale opuscolo venne alla luce nell'anno scorso.

Io non approvo in massima tutte le idee di quello opuscolo, anzi ne sono totalmente contrario in principio, inquantochè il Generale Mignano vorrebbe stabilire per principio il Controllo preventivo, mentre io preferisco e voglio, come già ho detto, il Controllo posteriore; nondimeno non nego che non sianvi delle osservazioni giuste, specialmente per quanto ha tratto al ramo amministrativo del vestiario.

Tra le altre cose il Duca di Mignano fa notare come il nostro soldato provinciale, dopo una ferma piuttosto corta, se ne vada a casa portando seco tutto il suo vestiario militare, una parte del quale sovente appartiene ancora al Governo, il soldato essendo in debito di massa: vestiario che poco o nulla serve all'individuo in congedo, mentre avrebbe il suo valore reale per il Governo.

Provvedere in proposito è presto detto, ma il farlo riesce più assai difficile. Coll'ordinamento prussiano a corpo d'Esercito e Divisioni costituite territorialmente la cosa è agevole. Da noi era indispensabile istituire prima dei Depositi o Magazzini sparsi su tutta la superficie dello Stato, ed è anche a questo scopo che ho istituiti i Distretti Militari. I soldati provinciali mandati in congedo illimitato, quivi deporranno non solo le armi, ma anche una gran parte del vestiario ed il corredo: tutto ciò per essere ripreso poi

dai medesimi quando dovessero essere richiamati sotto le armi, oppure in caso diverso per servire alle reclute. In questa maniera il vestiario non sarà più consumato pel solo fatto della partenza del soldato dal reggimento, dacchè servirà, almeno per la metà del suo valore, ad altro soldato.

Io non voglio distendermi maggiormente per non tediare il Senato; ma io non potevo tacere contro al rimprovero che mi si mosse, che nulla o quasi nulla avessi fatto finora per la parte amministrativa, mentre me ne sono immensamente preoccupato, ed ho fatto tutto quanto mi fu possibile. E certo se qualche cosa ho operato, fu assai più dal lato amministrativo che da quello tecnico.

Certo, quello che ho fatto finora non si appalesa, poichè ci vogliono degli anni onde i risultati di siffatte modificazioni si dimostrino e possano essere apprezzati.

Quanto alla provvista dei panni, non parlerò di quelle considerevoli fatte nel 1866, che vennero eseguite per le imperiose circostanze del momento. D'allora in poi non ne furono più fatte, ad eccezione di 100 mila metri che furono comperati nell'agosto dell'anno passato quando sovrastava il pericolo di qualche complicazione politica, e quando si ingrossava l'esercito con la chiamata di parecchie classi dal congedo illimitato.

Mancavano 100 mila metri di panno turchino, e vi fu speso circa un milione: dei panni d'altro colore ne abbiamo ancora nei magazzini, delle provviste fatte nel 1866, per quasi due anni di panno *bleuté* e per altrettanto di panno *tournon* bigio. Dunque per il momento non abbiamo bisogno di far nuovi acquisti di questa stoffa; sta in vero che l'Amministrazione precedente ha nominato Commissari che hanno fatto lavori molto importanti e commendevoli sull'argomento ora in discussione; ma io non posso accettare intieramente il portato di questi lavori che, come ha accennato il Senatore Rossi, si concretavano nei quattro punti seguenti:

1. La fornitura sia d'ora in avanti affidata all'industria nazionale;

2. L'Amministrazione militare tratti direttamente coi produttori;

3. Venga accertato che i fabbricanti siano in grado di poter produrre le merci per la cui provvista si accingono a far partito;

4. In ragione dei mezzi di produttività ed a prezzi uguali si ripartisca la fornitura fra i concorrenti.

Ammetto la massima che la fornitura dei panni sia data all'industria nazionale, ma non però in modo assoluto. Sarei disposto a stabilire i campioni ed a porger tutte le facilitazioni alle manifatture del paese, ma non potrei ammettere l'assoluta esclusione della merce estera.

Ciò non riguarda il Ministro della Guerra, ma è questione che riguarda tanto il Governo, quanto il Parlamento.

È questione di sistema economico generale. Dal momento che l'introduzione di queste materie è libera mediante una tassa da pagarsi alla frontiera, come potrei io pretendere che con una legge speciale si cambiasse il sistema generale? se il Governo e il Parlamento intendono di favorire maggiormente l'industria nazionale....

Voci. No, no.

Ministro della Guerra. Bene.... ma allora non si può far eccezione o violazione al sistema generale dello Stato.

Farei, lo ripeto, ogni facilitazione alla industria nazionale, ma non vorrei mai fosse posto il *veto* in modo assoluto all'introduzione delle produzioni estere.

Vuolsi, in secondo luogo, che l'Amministrazione militare tratti coi produttori: qui non vi è alcuna difficoltà e accetto la proposta. Soscrivo del pari alla terza proposta, che cioè venga accertato che i fabbricanti siano in grado di poter produrre le merci per le cui provviste si accingono a fare partito.

Deggio però recisamente oppormi alla quarta proposta, e ne dirò brevemente le ragioni.

Si vorrebbe che la fornitura fosse obbligatoriamente ripartita a prezzi uguali fra i concorrenti. Per ciò fare bisognerebbe fare una legge speciale di contabilità o modificare l'attuale mentre io credo che questa sia opportuna a soddisfare i bisogni militari e l'interesse generale dello Stato.

Il concorso per simili forniture dev'esser libero, com'è prescritto dalle leggi di contabilità, ed il riserbarlo ai soli produttori nazionali, come vorrebbe il Senatore Rossi, sarebbe non solo contrario a tutti i principii della legislazione dello Stato, ma anche pregiudizievole dal lato economico.

A cotesti appalti deve poter essere ammesso qualunque fabbricante come la vigente legge di Contabilità generale saviamente prescrive. Il sostituire al libero concorso il sistema, che chiamerò paterno, che l'onorevole Senatore Rossi propone e sostiene, mi sembrerebbe un gravissimo errore nello interesse dell'Amministrazione militare e nell'interesse pubblico.

I contratti a restrizioni paterne hanno inoltre un lato sconveniente dal punto di vista morale. Ingenerano dubbi e sospetti, che non cadranno sul Ministro poichè non è lui che combina e formola i contratti, ma cadranno su altri funzionari, su quelli che tratteranno i prezzi e compileranno i contratti, e questi dubbi e questi sospetti, non è d'uopo che io dimostri come nascano facilmente e quanto riescano perniciosi.

Anche dunque sotto questo rapporto non potrei accettare la quarta proposta.

Al ogni modo, sebbene anche prima di assumere la direzione dell'Amministrazione militare, io mi fossi occupato di questa quistione, non ho però ancora avuto tempo di approfondirla. Prometto tuttavia all'onorevole Senatore Rossi di farlo con quanta sollecitudine mi sarà possibile, e particolarmente per istabilire nuovi

Capitolati che credo potranno soddisfare in gran parte i desiderii dei produttori, ma non interamente, come proporrrebbe l'illustre Senatore Rossi.

Senatore Rossi. Io ringrazio l'onorevole Ministro della Guerra delle spiegazioni che mi ha dato e della cortesia con cui le ha date. Io mi congratulo di avergli porto l'occasione di dire al Senato che cosa aveva fatto e soprattutto che cosa intendeva di fare per le riforme amministrative del suo dipartimento.

Credo anch'io che mettendo in pratica effettivamente la responsabilità personale e preferendo il controllo repressivo, troverà un grande vantaggio, e convengo altresì delle grandi difficoltà che dovrà incontrare, per cui non è questione la cui risoluzione possa attendersi da un giorno all'altro, ma ci vuole del tempo, purchè però si operi davvero.

Ma quando è entrato a toccare i quattro punti proposti dalla Commissione Amministrativa, il signor Ministro ha detto che non acconsentiva a che la fornitura fosse esclusivamente affidata all'industria nazionale, ed a me parve di udire nell'Aula un mormorio di plauso a questa dichiarazione.

Dirò al Senato che, disinteressato affatto nella questione come industriale, posso affermare che in punto di libero scambio, c'è molto maggior virtù a praticarlo che a proclamarlo. Dirò al Ministro che per le forniture in Prussia, non solo non viene accettato un panno estero, ma il fabbricante che ha assunto la fornitura, deve egli stesso fornire la sua propria merce, e non gli è permesso di andare a prendere la merce da un altro suo collega.

Questo sistema è seguito anche in Francia, e su quegli esempi è modellato il lavoro della Commissione.

Del resto, se l'Italia desidera essere più progressista ancora degli altri Stati in fatto di relazioni internazionali, ne faccio complimenti al Ministro, io non ci ho nulla a dire; credo che su questo riguardo una buona parte delle industrie lanarie possa sostenere la concorrenza dei prodotti esteri, ma dopo quanto ho palesato or ora dei servizi esteri, la dichiarazione è per lo meno inopportuna.

Noi infatti usiamo una grande e costante delicatezza nei nostri rapporti internazionali, sia nel commercio come nelle comunicazioni ed altro ancora. Io ho persino visto in giornali reputati accusato l'onorevole Ministro dell'Interno di un eccesso di neutralità nella recente guerra, a scapito di interessi nazionali, che si credevano legittimi. Ebbene questo sia; ma non al punto da far credere che si antepongano i comodi, gli interessi, e le convenienze estere ai comodi ed agli interessi nazionali.

Qual membro poi della Commissione devo difendere il quarto punto delle proposte sopra il quale il Ministro ha detto: voi avete fatto una cosa paterna; ed avete detto: contentiamoli un poco tutti questi fabbricatori.

Mi perdoni il signor Ministro, ma mi sembra che

non abbia letto interamente quel lavoro. Ivi è detto che una Commissione governativa doveva innanzi tutte accertarsi della moralità e della forza produttiva, finanziaria e tecnica di ciascuna fabbrica; e quando avessero questi requisiti, allora soltanto sarebbero i fabbricatori stati chiamati ad un contratto ad egual prezzo, perchè fra il maggiore ed il minore non ci fosse differenza; questo è sistema seguito testualmente dal regolamento che fece il Ministro della guerra Randon in Francia: i contratti militari francesi presentano precisamente gli stessi fatti, le stesse condizioni, e meno la durata dei contratti, che in Prussia sono annuali soltanto, non c'è nemmeno in Prussia, certo, differenza di metodo.

Io poi non ammetto assolutamente che nei contratti a partito ci sia la disonestà, e l'onestà stia solo in quelli per appalto. Io potrei dare cento prove in contrario. Fui a Torino l'altro giorno e visitai quell'opificio meccanico militare; il distinto colonnello che è alla direzione, mi faceva vedere le pelli provviste a partito privato; esse costavano lire 5, 75 l'una, mentre invece richiestesi all'incanto, questo era andato deserto a L. 6; e gli stessi fornitori che lo avevano

lasciato andare deserto a quel prezzo, erano venuti ad offrirgli le pelli a L. 5 75.

Non facciamo dichiarazioni assolute; la Commissione non ha inteso niente affatto di inaugurare un sistema paterno per declinare la concorrenza o fuggire la pubblicità, quasichè si potessero trattare così importanti affari in un gabinetto senza che fossero prese tutte le garanzie dall'amministrazione.

Dunque, io ripeto, che per quanto si riferisce alla legge di contabilità, sono possibilissime le modificazioni ad essa inerenti; ma spero ancora che il Ministro comprenderà e giudicherà diversamente il lavoro della Commissione perchè da 4 proposte, togliendone 2, il concetto certamente non resta più lo stesso.

Del resto, io ringrazio l'onorevole Signor Ministro della Guerra di aver detto che se ne sarebbe incaricato, e che così avrebbe potuto prevenire a tempo, affinchè non si rinnovino gli inconvenienti del 1866. Io non mancherò di ricordarglielo.

Presidente. La seduta è sciolta.

Domani seduta pubblica alle 2.

(La seduta è sciolta (ore 6).)